

## INFORMAZIONI SUL SISTEMA EDUCATIVO

a cura di don Bruno Bordignon

Edizione n. 19 del 18 maggio 2026

- 512/26 *Esame di Maturità 2026, il calendario con tutte le date importanti: dalle scadenze di maggio al colloquio orale*
- 513/26 *Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda*
- 514/26 *Maturità 2026: gli elenchi regionali dei Presidenti saranno pubblicati domani 12 maggio. Nota Ministero*
- 515/26 *Maturità 2026: ecco gli elenchi regionali dei Presidenti [completo]*
- 516/25 *Esame di maturità a.s. 2025/26. Indicazioni operative: non un solo cambio di denominazione, ma nuova prospettiva*
- 517/26 *È obbligatorio partecipare al corso di formazione per i docenti Commissari degli Esami di Maturità 2026?*
- 518/26 *Il “Capolavoro” nella Maturità 2026: significato pedagogico, quadro normativo e buone pratiche didattiche*
- 519/26 *Il Documento del 15 maggio non è un processo agli studenti: quando la scuola dimentica il diritto, la pedagogia e il senso dell’Esame di Stato*
- 520/26 *Prove INVALSI 2026, quando si conosceranno gli esiti? Procedure e tempistiche della pubblicazione*
- 521/26 *Frequenza alunni e limite assenze: come si calcola, quando si rischia la non ammissione, casi in deroga e quando non si bocchia [guida]*
- 522/26 *Educazione civica e ruolo delle donne: il progetto eTwinning italiano selezionato come best practice europea 2025*
- 523/26 *Alunno si infortuna a scuola durante la ricreazione, il Ministero condannato a risarcire i danni per mancata vigilanza: il collaboratore era fuori postazione*
- 524/26 *Docente esce dall’aula per andare in bagno, i bambini giocano a rincorrersi: alunna cade e perde un dente. I giudici danno ragione ai genitori*
- 525/26 *Segnalazioni anonime? Il TAR dà ragione alla prof: “Il docente ha diritto di sapere chi l’ha accusato”*
- 526/26 *Subisce sanzione disciplinare a seguito di messaggi offensivi scambiati su Whatsapp, ecco cosa hanno detto i giudici*
- 527/26 *Alunna bocciata in prima media con cinque insufficienze, il TAR dà ragione alla scuola: “La promozione non è un diritto automatico”*
- 528/26 *Bambina si ferisce durante la ricreazione, la mamma chiede 20mila euro di risarcimento, ma il Tribunale dice no al ricorso: la culpa in vigilando non scatta se il fatto è repentino e imprevedibile*
- 529/26 *Cassazione: “No valutazione degli studenti a sorpresa e le famiglie devono essere avvisate prima degli scrutini”*
- 530/26 *Alunno bocciato all’esame di terza media, mamma contesta operato dei docenti tra griglie senza data e mancate interrogazioni. Il TAR: “Tutto regolare, la commissione ha lavorato bene”*
- 531/26 *Studenti: la Maturità genera ansia da prestazione, paura del colloquio e del carico di lavoro delle ultime settimane. Lo studio*
- 532/26 *Oltre 270 milioni di euro e 92mila partecipanti: l’Italia sceglie Erasmus+ e cresce del 21%. I dati del 2025*
- 533/26 *Osservatorio nazionale sicurezza scuola: tutti i nomi dei componenti designati per il prossimo triennio*

*534/26 Nasce la rete che unisce scuole, formazione professionale e impresa*

*535/26 Esame di Stato di terza media, chi può essere ammesso: INVALSI e comportamento tra i requisiti*

*536/26 Calendario scolastico 2026, ultimo ponte prima della fine delle lezioni: ecco dove ci si ferma il 1° giugno*

*537/26 Dal MIM*

## **512/26 Esame di Maturità 2026, il calendario con tutte le date importanti: dalle scadenze di maggio al colloquio orale**

di Daniela Rinaldi

L'Esame di Maturità 2026 entra nel vivo: con la pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha delineato il percorso definitivo che porterà migliaia di studenti al conseguimento del diploma. Dalle scadenze burocratiche di maggio fino alle prove scritte di giugno, vediamo il calendario dettagliato che coinvolgerà più di 500.000 studenti. Il mese di maggio è importante per la definizione dell'assetto burocratico e documentale dell'esame:

- **12 maggio:** pubblicati gli elenchi dei Presidenti di commissione
- **15 maggio, il documento del Consiglio di Classe:** viene pubblicato quello che è considerato la "carta d'identità" del percorso scolastico. Contiene i contenuti svolti, le metodologie adottate e i criteri di valutazione, elementi su cui la commissione dovrà basare il colloquio orale;
- **fine maggio – inizio giugno:** pubblicazione elenco dei **commissari esterni e Presidenti nominati**.

Ricordiamo che ogni commissione d'esame è costituita ogni due classi ed è composta da un **Presidente esterno** all'istituzione scolastica, **due commissari esterni** comuni alle due classi, **due commissari interni** per ciascuna delle due classi abbinata.

### **Giugno: l'insediamento della commissione e il sorteggio per la prova orale**

Le operazioni preliminari iniziano ufficialmente il **16 giugno 2026 alle ore 8:30**, data della riunione plenaria. Come stabilito dall'*Articolo 15* dell'Ordinanza: *"Il presidente e i commissari delle due classi abbinata si riuniscono in seduta plenaria presso l'istituto di assegnazione il 16 giugno 2026 alle ore 8:30. Il presidente [...] individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle stesse determinando, in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna commissione/classe e, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due commissioni/classi e [...] quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica."*

### **Il calendario delle prove scritte**

L'ordinanza (art. 17) fissa le date delle prove scritte:

- **prima prova scritta (Italiano): giovedì 18 giugno 2026, ore 8:30.** La prova ha una durata di sei ore e mira ad accertare la padronanza della lingua e le capacità espressive e critiche dei candidati;
- **seconda prova scritta: venerdì 19 giugno 2026.** Riguarda le discipline scelte con dm n. 13 del 29 gennaio 2026. Per gli istituti professionali di nuovo ordinamento, la durata e le modalità sono specifiche e definite in base ai quadri di riferimento del 2022;
- **terza prova scritta: giovedì 25 giugno 2026.** Questa prova è riservata esclusivamente ai percorsi EsaBac, EsaBac techno e ai licei con opzioni internazionali (cinese, spagnola e tedesca).

### **Sessione suppletiva**

Per i candidati che, per motivi eccezionali e documentati, non possono partecipare alle prove ordinarie, è prevista una sessione suppletiva:

- **1° luglio:** prima prova suppletiva;
- **2 luglio:** seconda prova suppletiva;
- **7 luglio:** terza prova suppletiva.

### **Lo speciale di Orizzonte Scuola**

Maturità 2026: nomine Presidenti e commissari e formazione nuovo esame. Come si svolge il Colloquio [LO SPECIALE]

### **I nostri articoli sullo svolgimento degli Esami di Maturità 2026**

- Ordinanza Ministeriale 54 del 26 marzo 2026 – organizzazione e modalità di svolgimento dell'esame di maturità per l'anno scolastico 2025/2026

- [E-Portfolio e Curriculum dello Studente: la chiave per affrontare la Maturità 2026 \(e perché devi completarlo subito\)](#)
- [Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda](#)
- [Maturità 2026 e Formazione scuola-lavoro: le faq del Ministero su candidati esterni, deroghe e calcolo delle ore per l'ammissione](#)

[\*\*Esame di Maturità 2026, il calendario con tutte le date importanti: dalle scadenze di maggio al colloquio orale - Orizzonte Scuola Notizie\*\*](#)

**513/26 Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda**

di *Lalla*

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). I modelli MAD vengono messi a disposizione in previsione di carenze nel personale incaricato e dalla necessità di garantire il regolare svolgimento degli Esami, che inizieranno martedì 16 giugno con la riunione plenaria.

**Chi può presentare la MAD**

La domanda di messa a disposizione interessa perlopiù i docenti precari che non abbiano avuto l'obbligo (o che non si siano avvalsi della facoltà) di presentare domanda per gli Esami di Stato.

**Elenchi in aggiornamento**

La domanda di messa a disposizione serve agli Uffici Scolastici per avere un elenco di insegnanti pronti a sostituire i commissari che dopo la nomina, saranno rinunciatarci o assenti. **ATTENZIONE:** alcuni Uffici Scolastici potrebbero inserire una data ultima entro la quale presentare la domanda. Si consiglia massima attenzione, se interessati ad una determinata provincia o si vuole massimizzare la possibilità di ottenere un incarico.

**CALABRIA**

[Catanzaro](#) –

**CAMPANIA**

[Benevento](#) – [Salerno](#) – [Napoli](#) –

**EMILIA ROMAGNA**

[Bologna](#) –

**LAZIO**

[Latina](#) – [Roma](#) – [Frosinone](#) –

**LOMBARDIA**

[Varese](#) –

**MOLISE**

[Campobasso](#) –

**PUGLIA**

[Taranto](#) – [Brindisi](#) – [Lecce](#) –

**SICILIA**

[Catania](#) – [Agrigento](#) – [Palermo](#) –

## TOSCANA

Massa Carrara –

## UMBRIA

Perugia –

## VENETO

Verona –

- [\[ELENCO IN AGGIORNAMENTO\]](#)

[Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda - Orizzonte Scuola Notizie](#)

**514/26 Maturità 2026: gli elenchi regionali dei Presidenti sono stati pubblicati il 12 maggio. Nota Ministero**

di *Lalla*

Gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato il 12 maggio gli elenchi dei presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 2025/26. L'insediamento della Commissione avverrà martedì 16 giugno. Gli esami inizieranno il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta.

### **Pubblicazione elenchi Presidenti il 12 maggio**

Il Ministero ha comunicato con [nota dell'11 maggio 2026](#) che gli elenchi regionali dei Presidenti sarebbero stati pubblicati il 12 maggio.

### **La commissione degli Esami di maturità**

Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi

- presiedute da un Presidente esterno all'istituzione scolastica
- composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Le nomine avverranno tra fine maggio e la prima settimana di giugno, contestualmente a quelle dei commissari esterni.

- Elenco dei Presidenti di Commissione
- [\[IN AGGIORNAMENTO\]](#)

[Maturità 2026: gli elenchi regionali dei Presidenti saranno pubblicati domani 12 maggio. NOTA Ministero - Orizzonte Scuola Notizie](#)

**515/26 Maturità 2026: ecco gli elenchi regionali dei Presidenti [completo]**

di *Lalla*

Gli Uffici scolastici regionali pubblicheranno domani 12 maggio gli elenchi dei presidenti delle commissioni degli esami di Maturità 2025/26. L'insediamento della Commissione avverrà martedì 16 giugno. Gli esami inizieranno il 18 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta.

### **Pubblicazione elenchi Presidenti il 12 maggio**

Il Ministero ha comunicato con [nota dell'11 maggio 2026](#) che gli elenchi regionali dei Presidenti saranno pubblicati il 12 maggio.

## **La commissione degli Esami di maturità**

Presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie sedi di esame, sono costituite commissioni d'esame, una ogni due classi

- presiedute da un Presidente esterno all'istituzione scolastica
- composte da due membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da due membri interni, afferenti alle aree disciplinari individuate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito.

Le nomine avverranno tra fine maggio e la prima settimana di giugno, contestualmente a quelle dei commissari esterni.

## **Elenco regionale dei Presidenti di Commissione**

Abruzzo –

Basilicata –

Calabria –

Campania –

Emilia Romagna –

Friuli Venezia Giulia –

Lazio –

Liguria –

Lombardia –

Molise –

Piemonte –

Puglia –

Sardegna –

Sicilia –

Toscana –

Trento –

Umbria –

Veneto –

- [IN AGGIORNAMENTO]

[Maturità 2026: ecco gli elenchi regionali dei Presidenti \[COMPLETO\] - Orizzonte Scuola Notizie](#)

## **516/25 Esame di maturità a.s. 2025/2026. Indicazioni operative: non un solo cambio di denominazione, ma nuova prospettiva**

di *Laura Criscione*

Esame di Maturità a.s. 2025/26: circolare a cura dell'Ufficio Scolastico dell'Umbria, valido come bussola di orientamento anche a livello nazionale. Il documento insiste sulla nuova prospettiva dell'Esame che, a partire dalla modifica alla denominazione, è volto a verificare le competenze maturate nel percorso di studio intese come maturazione personale, pensiero critico, responsabilità e riflessione metacognitiva.

### **Controllo correttezza nomine**

Per quanto riguarda la Commissione, i Dirigenti Scolastici sono invitati a presidiare con particolare attenzione la corretta designazione dei commissari interni tra i docenti titolari degli insegnamenti individuati dal D.M. n. 13/2026.

### **Riflessione sul nuovo Esame**

La circolare raccomanda ai Collegi docenti e Consigli di Classe una lettura condivisa del nuovo Esame, riconsiderando pratiche valutative, documentazione del percorso e preparazione al colloquio in coerenza con tali finalità.

Altresì il senso del nuovo Esame di Maturità andrà veicolato a studenti e famiglie per

- evidenziare e valorizzare il ruolo centrale del Curriculum della studentessa e dello studente;
- promuovere e favorire momenti di accompagnamento e riflessione guidata, affinché lo studente sia posto nelle condizioni di leggere criticamente e raccontare il proprio percorso in sede di colloquio;
- sottolineare l'obbligo di sostenere tutte le prove d'esame, incluso il colloquio, ai fini del completamento del percorso scolastico.

### **La formazione dei docenti**

Aggiungiamo che da ieri 13 maggio i docenti candidati alla nomina come Commissario nel nuovo Esame di Maturità 2026, possono seguire l'apposito corso di formazione su Scuola Futura.

Le iscrizioni al percorso saranno disponibili dal 13 maggio 2026 al 30 settembre 2026 sulla piattaforma Scuola Futura

ID percorso: 436107

### **Lo speciale di Orizzonte Scuola**

- Maturità 2026: nomine Presidenti e commissari e formazione nuovo esame. Come si svolge il Colloquio [LO SPECIALE]

**[Esame di maturità a.s. 2025/2026. Indicazioni operative: non un solo cambio di denominazione, ma nuova prospettiva - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **517/26 È obbligatorio partecipare al corso di formazione per i docenti Commissari degli Esami di Maturità 2026?**

di *Laura Criscione*

Esame di Maturità 2026: da ieri è aperta l'iscrizione alla prima edizione Formazione Commissioni Esame di Maturità – I edizione 2026”

### **Le modalità di iscrizione**

Le iscrizioni al percorso saranno disponibili dal 13 maggio 2026 al 30 settembre 2026 sulla piattaforma Scuola Futura

ID percorso: 436107

### **Chi deve /può partecipare?**

Sebbene la pagina del Ministero riporti la formazione come “obbligatoria” per i Commissari la nota n. 20085 del 13 maggio 2026 indica quali destinatari, in maniera generica “**docenti aventi titolo alla nomina quali componenti delle commissioni degli esami di maturità.**” quindi, in linea generale, tutti i docenti che hanno avuto l'obbligo o hanno scelto di presentare l'istanza ai sensi della Nota prot. n. 90455 del 25 marzo 2026 e che sono “potenzialmente nominabili” come commissari esterni o che sono già stati individuati come commissari interni. Secondo questa indicazione, il percorso non assume carattere obbligatorio. Tuttavia, ricordiamo che il Decreto-Legge 127/2025 convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2025, n. 164 prevede lo stanziamento di una somma specifica per la formazione: “7. [...] è incrementata di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per la formazione specifica dei docenti nominati quali componenti delle commissioni degli esami di maturità. [...]” pertanto, ai docenti impegnati quali componenti delle Commissioni, sarà richiesta ( o forse è auspicabile abbiano) specifica formazione. Potremmo dire che, allo stato attuale delle informazioni, la formazione è facoltativa per tutti i docenti che hanno presentato domanda di partecipazione, ma che diventerà “auspicabile” per i docenti che riceveranno la nomina.

### **Priorità per la nomina 2026/27**

In generale bisogna anche considerare che come indicato dal DL 127/2025 “8. A decorrere dall'anno scolastico 2026/2027 costituisce titolo preferenziale per la nomina a componente delle commissioni

degli esami di maturità l'aver partecipato alla formazione specifica di cui al comma 7" e per questo motivo la piattaforma sarà ancora aperta fino al 30 settembre 2026.

### **Esiti nomina Commissioni**

Al momento il Ministero non ha indicato una data precisa. In mancanza di ulteriori indicazioni, è possibile pensare che il periodo sarà come di consueto, tra fine maggio e inizio giugno. In quel periodo la piattaforma sarà ancora aperta e sarà possibile accedere al percorso.

### **Il programma del percorso**

Il corso prevede il seguente programma:

- 1) Le novità introdotte dal DL 127/2025 in relazione all'esame di maturità
- 2) Le commissioni d'esame
- 3) L'ordinanza ministeriale 26 marzo 2026, n. 54
  - Ammissione dei candidati. Esami preliminari. Credito scolastico. Documento del consiglio di classe
  - Le fasi di svolgimento dell'esame
- 4) La formazione scuola-lavoro e le attività assimilabili (DM 226/2024)
- 5) Il "decreto materie".
  - Scelta delle discipline e modalità di conduzione del colloquio
  - Curriculum della studentessa e dello studente
- 6) Quadri di riferimento e griglie di valutazione
- 7) Le peculiarità dell'istruzione professionale in relazione alla seconda prova scritta
- 8) L'esame di maturità dei candidati con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali
- 9) La gestione di eventi di rilevanza disciplinare in sede d'esame

### **Rilascio dell'attestato**

I partecipanti che avranno completato il percorso secondo le modalità previste dalla piattaforma riceveranno l'attestato.

[\*\*È obbligatorio partecipare al corso di formazione per i docenti Commissari degli Esami di Maturità 2026? - Orizzonte Scuola Notizie\*\*](#)

## **518/26 Il "Capolavoro" nella Maturità 2026: significato pedagogico, quadro normativo e buone pratiche didattiche**

di *Antonio Fundarò*

Negli ultimi due anni scolastici, uno dei termini più ricorrenti nel lessico della scuola italiana è certamente "Capolavoro". Docenti, tutor orientatori, dirigenti scolastici e studenti hanno progressivamente dovuto confrontarsi con una nuova dimensione introdotta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito all'interno dell'E-Portfolio della piattaforma Unica: la selezione e valorizzazione di un'esperienza significativa del percorso scolastico dello studente. Eppure, nonostante la centralità crescente attribuita a questo strumento, permane ancora una forte incertezza interpretativa. Molti docenti, infatti, tendono a considerare il Capolavoro come un semplice elaborato da caricare in piattaforma, una sorta di adempimento burocratico oppure una "tesina ridotta". Altri, invece, lo confondono con il Curriculum dello Studente o con una generica attività laboratoriale. In realtà, il Capolavoro rappresenta uno dei passaggi più innovativi della riforma dell'orientamento scolastico, perché sposta l'attenzione dalla mera valutazione disciplinare alla narrazione autentica delle competenze, delle esperienze e della crescita personale dello studente. La normativa ministeriale, infatti, chiarisce che il "Capolavoro dello studente" non coincide con un prodotto standardizzato, ma con "un prodotto di qualsiasi tipologia" che lo studente ritiene particolarmente rappresentativo dei progressi compiuti e delle competenze sviluppate durante il proprio percorso

formativo. Non si tratta dunque di una prova aggiuntiva dell'Esame di Stato, né di un compito imposto dall'alto, ma di un dispositivo pedagogico orientativo, centrato sulla capacità di autovalutazione, riflessione e consapevolezza.

### **Il Capolavoro nella Maturità 2026: cosa devono sapere e fare concretamente tutor orientatori e docenti**

Prima di parlare di esempi, buone pratiche e casi di eccellenza, è necessario chiarire un punto essenziale: il Capolavoro non può essere trattato come un semplice adempimento formale da assolvere negli ultimi giorni dell'anno scolastico. Per i tutor orientatori e per i docenti del Consiglio di classe esso rappresenta uno strumento di accompagnamento, lettura e valorizzazione del percorso formativo dello studente. La sua funzione non è quella di aggiungere un ulteriore carico burocratico alla scuola, ma di aiutare ogni studentessa e ogni studente a riconoscere, selezionare e raccontare un'esperienza significativa, collegandola alle competenze maturate, alle scelte future e alla propria identità personale e culturale. In questa prospettiva, il docente non deve sostituirsi allo studente, né scegliere al suo posto cosa caricare, ma deve guidarlo a comprendere quali esperienze possano davvero rappresentarlo e come descriverle in modo consapevole, coerente e documentato. La piattaforma Unica, secondo la guida ministeriale al Curriculum della studentessa e dello studente, raccoglie in un unico spazio servizi e informazioni utili inerenti al mondo della scuola e permette di consultare e integrare le informazioni che compongono il Curriculum, documento rappresentativo dell'intero profilo dello studente. In esso confluiscono dati relativi al percorso scolastico, alle certificazioni conseguite, alle attività extrascolastiche e ai livelli di apprendimento nelle prove INVALSI dell'ultimo anno. Questo dato è fondamentale: il Capolavoro va letto dentro un sistema più ampio, nel quale E-Portfolio, Curriculum, orientamento, competenze e colloquio dell'Esame di Stato non sono compartimenti separati, ma parti di un unico processo di documentazione della crescita dello studente. Il rischio maggiore, per le scuole, è quello di ridurre tutto a una procedura tecnica: accedere, caricare, salvare, confermare. Il compito educativo, invece, è molto più profondo: accompagnare lo studente a dare senso a ciò che ha fatto.

### **Il prodotto, il processo e la riflessione**

Operativamente, il primo passo per docenti e tutor è distinguere tre livelli: il prodotto, il processo e la riflessione. Il prodotto è ciò che viene caricato: una relazione, un video, una presentazione, un elaborato grafico, una pubblicazione, un progetto, un'esperienza di volontariato, una certificazione, un'attività sportiva, un lavoro svolto in PCTO, un prodotto laboratoriale o digitale. Il processo è il percorso che ha portato alla realizzazione di quel prodotto: ricerca, studio, collaborazione, difficoltà incontrate, decisioni assunte, responsabilità esercitate. La riflessione è la parte più delicata: lo studente deve spiegare perché ha scelto proprio quell'esperienza, quali competenze ritiene di aver sviluppato, quale cambiamento ha prodotto in lui e in che modo essa si collega al suo futuro scolastico, universitario, professionale o personale. Senza riflessione, il Capolavoro rischia di diventare un allegato muto; con una riflessione ben guidata, diventa invece uno strumento di autovalutazione e orientamento. Per questo motivo, i tutor orientatori dovrebbero predisporre un percorso di accompagnamento scandito in fasi. La prima fase è l'esplorazione: lo studente viene invitato a rivedere le esperienze svolte nel triennio, non solo quelle scolastiche, ma anche quelle extrascolastiche. La guida ministeriale chiarisce infatti che il Curriculum si articola in più parti: istruzione e formazione, certificazioni, attività extrascolastiche e prove nazionali INVALSI. Questo significa che la scuola deve abituarsi a leggere il profilo dello studente in modo integrale. Un ragazzo può aver maturato competenze importanti in un laboratorio scolastico, ma anche in un'associazione sportiva, in un'attività di volontariato, in un'esperienza lavorativa, in un corso musicale, in una certificazione informatica o linguistica. La centralità non è il luogo in cui l'esperienza è avvenuta, ma il valore formativo che essa ha assunto. La seconda fase è la selezione. Non tutto ciò che è stato fatto merita automaticamente di diventare Capolavoro. Il tutor deve aiutare lo studente a scegliere ciò che è davvero rappresentativo. Una buona domanda guida può essere: "Quale esperienza racconta meglio chi sei diventato?". Un'altra domanda utile è: "Quale attività ti ha costretto a superare una difficoltà

reale?”. Oppure: “Quale lavoro dimostra meglio una competenza che prima non possedevi?”. In questa fase è importante evitare scelte casuali, frettolose o puramente decorative. Una fotografia non basta, se non è accompagnata da una narrazione. Una presentazione PowerPoint non basta, se non spiega il percorso. Un attestato non basta, se non viene collegato a una crescita personale. Il Capolavoro non è il documento in sé, ma il significato che lo studente riesce ad attribuirgli. La terza fase è la connessione con le competenze. Qui il ruolo del docente diventa decisivo. Lo studente deve essere aiutato a comprendere che le competenze non sono etichette da selezionare meccanicamente in piattaforma, ma categorie interpretative del proprio apprendimento. Per esempio, un progetto di Educazione Civica sulla Costituzione può essere collegato alla competenza in materia di cittadinanza, ma anche alla competenza alfabetica funzionale, se lo studente ha prodotto un testo argomentativo; alla competenza digitale, se ha realizzato un prodotto multimediale; alla competenza personale e sociale, se ha lavorato in gruppo; alla competenza imprenditoriale, se ha organizzato attività, tempi, ruoli e obiettivi. La selezione delle competenze deve quindi essere motivata e non automatica. La quarta fase è la documentazione. La piattaforma Unica e il Curriculum della studentessa e dello studente prevedono spazi specifici nei quali registrare attività, certificazioni ed esperienze. La guida precisa che le certificazioni possono essere inserite sia dalle istituzioni scolastiche sia dagli studenti e che le informazioni registrate nell’E-Portfolio confluiscono nell’area “Sviluppo delle competenze” mediante la funzione “Aggiungi attività o certificazione”. Questo passaggio è molto importante per i docenti: non bisogna aspettare la fine dell’anno per ricostruire tutto. È opportuno invece educare gli studenti alla documentazione progressiva, insegnando loro a conservare materiali, attestati, link, immagini, relazioni, rubriche di valutazione, prodotti digitali e riflessioni intermedie. Un buon Capolavoro nasce spesso da una buona abitudine documentale. La quinta fase è la scrittura della riflessione. È qui che molti studenti hanno bisogno di maggiore supporto. La riflessione non deve essere una frase generica del tipo “ho scelto questo lavoro perché mi è piaciuto” oppure “questa attività è stata interessante”. Deve invece seguire una struttura chiara: contesto, ruolo, difficoltà, competenze, consapevolezza, futuro. Il docente può proporre una traccia operativa: “Ho scelto questo Capolavoro perché...”; “Durante questa esperienza mi sono occupato di...”; “La difficoltà principale è stata...”; “Per superarla ho dovuto...”; “Le competenze che ho sviluppato sono...”; “Questa esperienza mi ha aiutato a capire che...”; “In futuro potrà essermi utile perché...”. In questo modo la riflessione diventa autentica, leggibile e coerente.

### **Rapporto tra Capolavoro e Curriculum**

Un aspetto decisivo riguarda il rapporto tra Capolavoro e Curriculum. Il Curriculum della studentessa e dello studente, nella sua prima parte, raccoglie le informazioni relative al percorso di studi, al credito scolastico e alle attività di formazione scuola-lavoro, indicando per ogni esperienza l’anno scolastico, la tipologia, la struttura e le ore effettuate. Ciò significa che il Capolavoro può dialogare con il PCTO, ma non coincide necessariamente con esso. Un’esperienza di PCTO può diventare Capolavoro se è significativa, se ha prodotto una crescita e se lo studente sa raccontarla. Ma non ogni PCTO è automaticamente un Capolavoro. Allo stesso modo, un’attività extrascolastica può essere altamente significativa anche se non è stata svolta dentro la scuola. Il docente tutor deve quindi evitare due errori opposti. Il primo è restringere il Capolavoro ai soli prodotti scolastici, escludendo esperienze personali, associative, sportive, artistiche, professionali o di volontariato. Il secondo è accettare qualsiasi attività esterna senza verificarne il valore formativo. La guida ministeriale dedica una parte specifica alle attività extrascolastiche, che servono a completare il profilo dello studente e possono comprendere attività professionali, culturali, artistiche, musicali, sportive, di cittadinanza attiva e volontariato. Questa impostazione invita la scuola a riconoscere la pluralità delle esperienze formative, ma anche a leggerle con criteri pedagogici. Sul piano operativo, ogni Consiglio di classe dovrebbe adottare una procedura comune. È opportuno prevedere almeno tre momenti: un incontro informativo iniziale, uno o più laboratori di scelta e scrittura, una revisione finale prima del caricamento. Nel primo incontro si chiarisce cos’è il Capolavoro, cosa non è, quali materiali possono essere utilizzati e quali criteri seguire. Nei laboratori intermedi gli studenti lavorano su una scheda di

autovalutazione. Nella revisione finale il tutor verifica che titolo, descrizione, competenze selezionate, allegato e riflessione siano coerenti tra loro. Non serve trasformare questa procedura in un ulteriore esame: serve garantire qualità, chiarezza e consapevolezza. Una scheda operativa per gli studenti potrebbe contenere queste domande: quale esperienza voglio presentare? In quale anno scolastico si colloca? È scolastica o extrascolastica? È individuale o di gruppo? Qual è stato il mio ruolo specifico? Quale prodotto posso allegare? Quali competenze dimostra? Quale difficoltà ho affrontato? Quale risultato ho raggiunto? Perché questa esperienza è importante per il mio percorso? Questa scheda, se compilata prima dell'accesso alla piattaforma, riduce errori, superficialità e caricamenti casuali.

### **Il proprio contributo in un rilevante lavoro collettivo**

È importante anche chiarire il rapporto tra lavoro individuale e lavoro collettivo. Un prodotto realizzato da una classe può essere un ottimo Capolavoro, ma ogni studente deve saper esplicitare il proprio contributo personale. Nel caso di un volume, di un progetto multimediale, di una ricerca di gruppo o di un'iniziativa civica, non basta dire "abbiamo realizzato un lavoro". Occorre indicare quale parte è stata curata dallo studente, quale responsabilità ha assunto, quali competenze ha messo in campo. Questo aspetto è fondamentale per evitare che il Capolavoro diventi una generica attività di classe priva di personalizzazione. I docenti devono inoltre prestare attenzione alla qualità della documentazione allegata. Un file deve avere un nome chiaro, essere leggibile, possibilmente in formato stabile, e accompagnato da una descrizione adeguata. Se si inserisce un link, esso deve essere funzionante, accessibile e pertinente. Se si carica una fotografia, deve essere contestualizzata. Se si presenta una pubblicazione o un articolo, bisogna indicare titolo, eventuali coautori, casa editrice, anno di pubblicazione e, se presente, codice ISBN, come previsto anche per la sezione "Pubblicazioni, articoli" del Curriculum. La cura formale non è un dettaglio estetico: è parte della competenza comunicativa. Un ulteriore elemento operativo riguarda la tempistica. Il Capolavoro non dovrebbe essere affrontato soltanto a maggio. Per le classi quinte, è consigliabile avviare il lavoro già nel primo trimestre, con una ricognizione delle esperienze significative del triennio. Nel secondo periodo si può procedere alla selezione e alla costruzione della riflessione. Nella fase finale si cura il caricamento e la revisione. Per le classi terze e quarte, invece, il lavoro dovrebbe diventare progressivo, in modo da evitare che lo studente arrivi all'ultimo anno senza memoria documentata del proprio percorso.

### **Il punto di partenza agli esami di Maturità**

Questa impostazione consente anche di rafforzare il colloquio dell'Esame di Stato. Il Capolavoro, infatti, può offrire allo studente un punto di partenza per raccontare competenze, interessi e maturazione personale. Non deve essere trasformato in una nuova interrogazione, ma può diventare occasione per far emergere collegamenti interdisciplinari, capacità riflessiva, consapevolezza civica e orientamento futuro. Per questo motivo, i docenti dovrebbero leggere i Capolavori non solo come allegati digitali, ma come tracce narrative del percorso dello studente. In definitiva, il Capolavoro funziona solo se la scuola lo interpreta correttamente. Non è una gara al prodotto più spettacolare. Non è un archivio di compiti ben riusciti. Non è un obbligo tecnico da chiudere in piattaforma. È, invece, un'occasione educativa per aiutare lo studente a riconoscere ciò che ha imparato, a collegarlo alle competenze europee, a raccontarlo con linguaggio maturo e a usarlo come strumento di orientamento. Per questo, tutor e docenti devono assumere un ruolo di regia discreta ma competente: non scegliere al posto dello studente, ma creare le condizioni perché lo studente scelga bene, rifletta seriamente e presenti se stesso in modo autentico.

### **L'esperienza dell'IT "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Partinico come modello di E-Portfolio autentico**

In questo quadro, l'esperienza realizzata dall'Istituto Tecnico "Carlo Alberto Dalla Chiesa" di Partinico, diretto magistralmente dal dirigente scolastico prof. Angelo Nasca, assume un valore emblematico e pedagogicamente rilevante. Due classi dell'istituto, la V S AFM serale e la V A CMB, hanno prodotto due volumi collettivi di Educazione Civica che costituiscono un esempio concreto di ciò che il Capolavoro dovrebbe realmente essere: un'esperienza autentica, interdisciplinare,

partecipata, significativa e profondamente legata alla costruzione della cittadinanza. I due lavori valorizzati dal Dirigente scolastico prof. Angelo Nasca sono stati premiati dal Direttore Generale dell'USR Sicilia e dal Rotary, riconoscimento che ne certifica non soltanto la qualità didattica, ma soprattutto la forte valenza educativa e civile. Il primo volume, realizzato dalla classe V S AFM serale, è intitolato *“80 anni di Repubblica: Costituzione, legalità ed economia per una cittadinanza consapevole”*. Il secondo, elaborato dalla V A CMB, porta il titolo *“Essere cittadini della salute: tra prevenzione e responsabilità”*. Entrambi i volumi rappresentano una straordinaria applicazione concreta del concetto di Capolavoro previsto dall'E-Portfolio ministeriale. Non si tratta di semplici raccolte di elaborati, ma di veri percorsi di cittadinanza attiva, nei quali ogni studente ha contribuito con un proprio lavoro personale, inserito all'interno di una costruzione collettiva coerente e significativa.

### **Il Capolavoro nella normativa: non un “compitino”, ma una narrazione di sé**

Per comprendere la portata innovativa del Capolavoro, occorre partire dalla normativa sull'orientamento introdotta dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'E-Portfolio nasce come strumento volto a raccogliere esperienze formative, competenze acquisite, riflessioni personali e percorsi significativi dello studente. All'interno di questo spazio digitale, il Capolavoro assume la funzione di evidenziare ciò che meglio rappresenta l'identità formativa dello studente stesso. L'elemento centrale non è il prodotto in sé, ma il processo che esso racconta. La piattaforma ministeriale richiede infatti non soltanto il caricamento di un file o di un'attività, ma anche una riflessione metacognitiva: perché quella esperienza è stata significativa? Quali competenze ha sviluppato? Quali difficoltà sono state affrontate? Quale crescita personale ne è derivata? Da questo punto di vista, il Capolavoro supera la logica della tradizionale prestazione scolastica. Non interessa esclusivamente “quanto lo studente sa”, ma soprattutto “come lo studente diventa”. È un cambio di paradigma che coinvolge direttamente anche il ruolo dei docenti tutor e orientatori. Il tutor orientatore, infatti, non è chiamato semplicemente a verificare la presenza di un file caricato in piattaforma, ma a sostenere lo studente nella costruzione di una consapevolezza narrativa del proprio percorso. Il Capolavoro è quindi uno strumento di orientamento permanente, che aiuta il giovane a leggere le proprie esperienze in chiave progettuale.

### **Perché l'esperienza dell'IT “Dalla Chiesa” rappresenta un modello pedagogico**

L'esperienza delle due classi dell'IT “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico è particolarmente significativa perché interpreta il Capolavoro nella sua dimensione più autentica: quella della costruzione condivisa del sapere e della cittadinanza. Nel volume della classe V S AFM serale, dedicato agli 80 anni della Repubblica italiana, emerge chiaramente la volontà di trasformare l'Educazione Civica in un laboratorio di riflessione democratica. La prefazione del Dirigente scolastico sottolinea come il progetto non sia stato semplicemente un'attività scolastica, ma “un percorso educativo che unisce conoscenza, consapevolezza e responsabilità”. Ancora più significativa è l'introduzione nella quale il volume viene definito “non semplicemente una raccolta di elaborati scolastici, né un esercizio didattico finalizzato alla valutazione”, ma “il risultato di un percorso di consapevolezza, di ricerca e di maturazione civile”. Queste parole colgono perfettamente il senso pedagogico del Capolavoro ministeriale: un'esperienza che non si esaurisce nel prodotto finale, ma che documenta un processo di crescita. Il valore del progetto risiede anche nella sua dimensione interdisciplinare. Costituzione, legalità, economia, sostenibilità, diritti umani, cittadinanza globale e partecipazione democratica vengono affrontati attraverso contributi personali che trasformano gli studenti in autori, ricercatori e cittadini attivi.

### **Gli studenti della V S AFM serale e il loro percorso di cittadinanza**

Nel volume della V S AFM serale ogni studente sviluppa un tema specifico, contribuendo alla costruzione di una riflessione collettiva sulla Repubblica e sulla cittadinanza democratica. Gli studenti coinvolti sono:

## **Classe V S AFM serale**

- Sara Annachat — *I principi fondamentali della Costituzione italiana*
- Arjmandi Azad Mahnaz — *Il valore della democrazia oggi*
- Elena Asta — *Diritti e doveri del cittadino*
- Maria Luisa Cataldo — *L'uguaglianza sostanziale nella Costituzione italiana*
- Alessia Celestre — *Legalità economica e lotta alla corruzione*
- Angelica Delfino — *Mafia e antimafia: memoria e impegno*
- Simone Geloso — *Il ruolo dello Stato nella tutela dei diritti*
- Michelle Giambrone — *Giustizia sociale e redistribuzione*
- Alessia Maria Grillo — *Il lavoro come fondamento della Repubblica*
- Michela Guri — *Economia giusta e sostenibile*
- Vito Inghilleri — *Educazione finanziaria e cittadinanza*
- Fatima Kabli — *Impresa etica e responsabilità sociale*
- Emanuela Lo Iacono — *Agenda 2030 e sviluppo sostenibile*
- Mattia Militello — *Disuguaglianze economiche e inclusione*
- Manuel Mirto — *La Repubblica e il ripudio della guerra*
- Noemi Oliveri — *Diritti umani e cittadinanza globale*
- Marco Pavone — *Migrazioni e solidarietà*
- Maria Rosa Renna — *Economia e pace sociale*
- Salvatore Faro Sollena — *La Costituzione oggi: attualità e sfide*
- Gaetano Viviano — *80 anni di Repubblica: bilancio e prospettive future*

## **La profondità educativa del progetto della V S AFM**

Il valore pedagogico di questo lavoro è enorme. Gli studenti non si limitano a ripetere contenuti disciplinari, ma sviluppano competenze trasversali fondamentali:

- competenza alfabetica funzionale;
- competenza in materia di cittadinanza;
- competenza personale e sociale;
- competenza imprenditoriale;
- competenza digitale;
- capacità di imparare a imparare.

Ogni elaborato costituisce un esempio concreto di apprendimento autentico. Gli studenti hanno dovuto:

- documentarsi;
- selezionare fonti;
- organizzare contenuti;
- sviluppare pensiero critico;
- collegare norme e realtà;
- elaborare riflessioni personali;
- lavorare in un progetto collettivo.

È esattamente questo il senso del Capolavoro: trasformare la conoscenza in esperienza significativa. Particolarmente significativa è inoltre la dimensione del corso serale. Come sottolineato nel volume, molti studenti adulti portano con sé esperienze lavorative, familiari e sociali che arricchiscono profondamente la riflessione educativa. In questo caso il Capolavoro non è simulato: è vissuto.

## **Il progetto della V A CMB: educazione sanitaria e cittadinanza**

Altrettanto rilevante è il volume realizzato dalla V A CMB, intitolato “*Essere cittadini della salute: tra prevenzione e responsabilità*”. Qui il tema centrale è il diritto alla salute, affrontato attraverso una prospettiva interdisciplinare che unisce legislazione sanitaria, educazione civica, prevenzione, sicurezza sul lavoro, salute mentale e dipendenze. Anche in questo caso il progetto assume pienamente la struttura del Capolavoro ministeriale: esperienza autentica, competenze trasversali, riflessione personale e prodotto significativo.

## **Gli studenti della V A CMB**

### **Classe V A CMB**

- Fabio Brigati — *L'assistenza sanitaria*
- Alessandra Myriam Schembri — *Gli interventi attuati dal SSN per l'assistenza e l'integrazione del paziente*
- Sebastiano Riccardo Galati — *La prevenzione medica*
- Rachele Albano — *Le attività di prevenzione delle ASL*
- Giosuè Palazzolo — *La prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro INAIL e Sistema Sanitario Nazionale*
- Giulia Frisella — *La prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro*
- Alessio Cossentino — *La salute mentale*
- Antonio Faragone — *Le tossicodipendenze*
- Giovanni Pezzino — *Il medico legale*
- Marika Greco — *La prevenzione della tossicodipendenza*
- Giada Rappa — *Il servizio di prevenzione nel sistema sanitario nazionale*
- Noemi Rosalia Lambone — *Le dipendenze*

### **Una scuola che educa alla responsabilità**

Il valore di questo secondo volume è profondamente educativo perché affronta il tema della salute non in modo tecnico o nozionistico, ma come responsabilità collettiva e cittadinanza attiva. Gli studenti comprendono che il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 della Costituzione, non riguarda soltanto la dimensione individuale, ma implica prevenzione, solidarietà, consapevolezza e rispetto delle regole. Anche qui il Capolavoro emerge come strumento di crescita autentica:

- gli studenti diventano produttori di conoscenza;
- sviluppano autonomia di ricerca;
- imparano a comunicare temi complessi;
- collegano teoria e realtà;
- maturano senso civico.

Il Dirigente scolastico sottolinea infatti che il progetto ha consentito agli studenti di sviluppare “senso critico, capacità di analisi, collaborazione e responsabilità individuale”.

### **Perché questi lavori meritano il riconoscimento dell'USR Sicilia e del Rotary**

Il riconoscimento ottenuto dal Direttore Generale dell'USR Sicilia e dal Rotary non rappresenta soltanto un premio simbolico. Esso riconosce la qualità di una pratica educativa che interpreta in modo avanzato il senso della scuola contemporanea.

Questi volumi costituiscono infatti:

- un esempio di didattica orientativa;
- una pratica autentica di Educazione Civica;
- un modello di apprendimento cooperativo;
- un'esperienza concreta di cittadinanza attiva;
- una realizzazione piena delle finalità dell'E-Portfolio.

La loro forza risiede soprattutto nella capacità di trasformare gli studenti in protagonisti del sapere. Non fruitori passivi, ma soggetti attivi che riflettono, interpretano, costruiscono conoscenza. In questo senso, il Capolavoro non è più un file da caricare, ma un'esperienza che racconta identità, crescita e partecipazione.

### **Cosa dovrebbero comprendere i tutor orientatori**

Molti tutor orientatori rischiano oggi di ridurre il Capolavoro a un semplice adempimento amministrativo. L'esperienza dell'IT “Dalla Chiesa” diretto dal Dirigente Scolastico Angelo Nasca mostra invece che esso può diventare:

- strumento di orientamento;
- esperienza di autovalutazione;
- laboratorio di cittadinanza;

- occasione di interdisciplinarietà;
- percorso di crescita personale.

Il tutor non deve limitarsi a “controllare” il caricamento del prodotto, ma deve aiutare lo studente a riconoscere il significato della propria esperienza.

Le domande pedagogicamente corrette non sono:

- “Hai caricato il Capolavoro?”

ma:

- “Cosa racconta di te questa esperienza?”
- “Quali competenze hai sviluppato?”
- “Perché questo lavoro è significativo?”
- “Cosa hai scoperto di te stesso?”

### **Il Capolavoro come nuova idea di scuola**

Il vero nodo culturale è questo: il Capolavoro introduce una nuova idea di scuola. Non più una scuola centrata esclusivamente sulla trasmissione di contenuti, ma una scuola che:

- valorizza esperienze;
- costruisce competenze;
- sviluppa consapevolezza;
- educa alla cittadinanza;
- accompagna lo studente nella costruzione della propria identità.

I due volumi realizzati dall’IT “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Partinico (PA) dimostrano che tutto questo è possibile. Essi rappresentano una pratica concreta di scuola democratica, inclusiva, partecipativa e orientativa. In ciascun elaborato emerge una scuola che non si limita a valutare, ma che educa. Una scuola che non produce soltanto voti, ma cittadini. Ed è forse proprio questo il significato più autentico del Capolavoro nella Maturità 2026: non un esercizio formale, ma la possibilità per ogni studente di raccontare la propria crescita, la propria voce e la propria idea di futuro.

### **[I “Capolavoro” nella Maturità 2026: significato pedagogico, quadro normativo e buone pratiche didattiche - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

### **519/26 Il Documento del 15 maggio non è un processo agli studenti: quando la scuola dimentica il diritto, la pedagogia e il senso dell’Esame di Stato**

di *Antonio Fundarò*

C’è un momento, nelle settimane che precedono l’Esame di Stato, in cui la scuola italiana mostra il meglio di sé oppure, al contrario, lascia emergere tutte le proprie contraddizioni culturali e professionali. Quel momento coincide con la redazione del Documento del 15 maggio. Un atto che molti considerano una formalità, altri un semplice adempimento burocratico, altri ancora un fascicolo destinato a rimanere inutilizzato sul tavolo della Commissione d’Esame. Eppure, mai come con la Maturità 2026, il Documento del Consiglio di classe assume un ruolo centrale nella costruzione del colloquio e nella lettura pedagogica, didattica e valutativa del percorso svolto dagli studenti. Proprio per questo motivo, diventa necessario affrontare un problema che nelle scuole esiste da anni ma che raramente viene esplicitato con chiarezza: l’uso improprio del Documento del 15 maggio da parte di alcuni Consigli di classe e di alcuni docenti. Non è raro, infatti, imbattersi in documenti nei quali, accanto alla descrizione delle attività svolte, emergono giudizi indiretti sugli studenti, valutazioni caratteriali, allusioni disciplinari, descrizioni reputazionali della classe e tentativi impliciti di orientare la Commissione. Il punto è semplice ma decisivo: il Documento del 15 maggio non nasce per “spiegare alla Commissione che classe è”. Nasce per documentare il percorso formativo svolto. E la differenza è enorme.

### **La norma parla chiaro: il Documento deve descrivere il percorso formativo**

Troppo spesso, nelle scuole, il Documento del 15 maggio viene trattato come un testo “aperto”, quasi libero nella forma e nei contenuti, affidato alla sensibilità del Consiglio di classe e modellabile secondo il clima relazionale maturato durante il quinquennio. È una percezione profondamente sbagliata. Il Documento non è un testo narrativo privo di vincoli. Non è una relazione generica. Non è una memoria personale dei docenti. È un atto amministrativo rigorosamente disciplinato dalla normativa e, proprio per questo, deve rispettare finalità precise, limiti chiari e principi giuridici inderogabili. L’articolo 17, comma 1, del D.lgs. n. 13 aprile 2017, n. 62, stabilisce infatti che: “Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell’espletamento dei lavori”. La norma è straordinariamente chiara nella sua formulazione. Non lascia margini interpretativi tali da giustificare derive narrative, psicologiche o reputazionali. Il legislatore individua con precisione gli elementi che il Documento deve contenere:

- i contenuti disciplinari;
- i metodi didattici;
- i mezzi utilizzati;
- gli spazi educativi;
- i tempi del percorso formativo;
- i criteri di valutazione;
- gli strumenti valutativi adottati;
- gli obiettivi raggiunti.

In altre parole, il Documento deve descrivere il percorso formativo effettivamente svolto dalla classe. Deve ricostruire il lavoro didattico realizzato nel corso dell’anno scolastico. Deve consentire alla Commissione di comprendere come quella classe abbia lavorato, quali metodologie siano state adottate, quali attività interdisciplinari siano state sviluppate, quali strumenti siano stati utilizzati e quali risultati formativi siano stati raggiunti.

Nulla, nella norma, autorizza invece:

- giudizi morali sugli studenti;
- profili caratteriali della classe;
- valutazioni reputazionali;
- osservazioni psicologiche;
- annotazioni indirettamente disciplinari;
- tentativi di orientamento emotivo della Commissione.

Eppure, proprio qui si colloca una delle più diffuse distorsioni culturali presenti nella scuola italiana contemporanea. Perché molti Consigli di classe continuano inconsapevolmente a utilizzare il Documento come uno spazio di interpretazione soggettiva della classe. Talvolta persino come una sorta di “narrazione conclusiva” del quinquennio, nella quale far emergere insofferenze educative, delusioni professionali o giudizi impliciti sugli studenti. È una deriva molto pericolosa, perché altera completamente la funzione giuridica dell’atto. Il Documento del 15 maggio non nasce per “raccontare come sono gli studenti”. Nasce per documentare cosa la scuola ha fatto con quella classe. Questa distinzione, apparentemente sottile, è invece decisiva. Perché descrivere un percorso didattico significa restare sul piano oggettivo delle attività, dei processi, delle metodologie e degli strumenti educativi. Descrivere gli studenti significa invece spostarsi sul terreno delle rappresentazioni personali, delle interpretazioni soggettive e delle percezioni relazionali. Ed è esattamente ciò che la norma non prevede. Il problema è aggravato dal fatto che molti docenti sembrano non percepire la natura pubblica del Documento. Quel testo:

- viene pubblicato all’albo online;
- viene letto dalla Commissione;
- viene acquisito agli atti;
- può essere oggetto di accesso documentale;

- entra formalmente nel procedimento dell'Esame di Stato.

Non è dunque una comunicazione interna tra colleghi. È un atto amministrativo pubblico che produce effetti concreti.

E proprio perché pubblico deve rispettare:

- il principio di imparzialità;
- il principio di pertinenza;
- il principio di proporzionalità;
- il principio di correttezza amministrativa.

Quando un Documento contiene espressioni come:

“La classe ha mostrato scarso senso di responsabilità”

oppure:

“Gli studenti si sono dimostrati poco motivati”

oppure ancora:

“La partecipazione è risultata opportunistica”

si produce uno slittamento gravissimo: il Documento smette di descrivere il percorso formativo e inizia a costruire una rappresentazione morale degli studenti.

Ma quella rappresentazione non appartiene alla funzione dell'atto.

L'articolo 17 del D.lgs. n. 62/2017 non autorizza il Consiglio di classe a formulare giudizi reputazionali. Chiede invece di documentare:

- contenuti;
- metodi;
- strumenti;
- obiettivi.

Il resto appartiene alle percezioni personali dei docenti e deve rimanere fuori dall'atto amministrativo. Perché la scuola pubblica non può utilizzare i propri documenti istituzionali come strumenti di interpretazione soggettiva degli studenti. Può valutare apprendimenti, competenze, comportamenti secondo procedure formalizzate. Ma non può trasformare un documento destinato alla Commissione in una narrazione implicitamente giudicante della classe. Ed è proprio questa consapevolezza giuridica che sembra talvolta mancare nelle pratiche concrete di molti Consigli di classe.

### **Quando il Documento diventa un “messaggio” alla Commissione**

Esiste una frase che attraversa da anni le riunioni dei Consigli di classe italiani e che, più di qualunque altra, rivela una certa idea distorta del Documento del 15 maggio: “Bisogna far capire alla Commissione che classe è.” È una frase pronunciata spesso in buona fede. Talvolta persino con l'intenzione di aiutare la Commissione a comprendere il percorso vissuto dagli studenti. Eppure, contiene un'ambiguità culturale enorme. Perché “far capire che classe è” può assumere due significati profondamente diversi. Nel primo caso può significare contestualizzare un percorso didattico complesso, spiegare difficoltà oggettive incontrate durante l'anno, chiarire situazioni organizzative particolari, illustrare metodologie adottate per affrontare criticità educative o descrivere il modo in cui la scuola ha lavorato con quella classe. In questo senso il Documento svolge correttamente la propria funzione: fornire alla Commissione gli elementi necessari per comprendere il percorso formativo effettivamente svolto. Ma esiste anche un secondo significato, molto più problematico. “Far capire che classe è” può infatti trasformarsi nel tentativo implicito di predisporre emotivamente la Commissione. Può diventare una forma indiretta di orientamento valutativo. Può tradursi nel desiderio, più o meno consapevole, di trasferire ai commissari le fatiche relazionali vissute durante il quinquennio. Può assumere i contorni di una sorta di “avvertimento preventivo” nei confronti di studenti considerati difficili, passivi, polemici o scarsamente collaborativi. Ed è qui che il Documento smette di essere uno strumento di garanzia e rischia di trasformarsi in qualcosa di profondamente improprio. Quando in un Documento compaiono espressioni come: “La classe ha mostrato atteggiamenti opportunistici”

oppure:

“La partecipazione è stata superficiale e poco autentica”

oppure ancora:

“Diversi studenti hanno mantenuto un atteggiamento passivo e scarsamente responsabile”

non si sta più descrivendo un percorso didattico. Si stanno descrivendo persone. E soprattutto si sta costruendo una rappresentazione preventiva degli studenti che accompagnerà la Commissione prima ancora dell’inizio del colloquio. Questo è il punto più delicato dell’intera questione. La Commissione d’Esame arriva spesso senza conoscere nulla della classe. Non conosce gli studenti. Non conosce il clima educativo vissuto durante l’anno. Non conosce le tensioni relazionali interne. La prima vera immagine della classe nasce proprio attraverso il Documento del 15 maggio. Ed è qui che le parole diventano potentissime. Perché il linguaggio amministrativo non è mai neutro. Anche una semplice frase apparentemente descrittiva può costruire aspettative inconsapevoli. Può orientare il clima del colloquio. Può predisporre i commissari a una lettura più severa o più diffidente degli studenti. È una forma sottile di condizionamento che molti docenti non percepiscono nemmeno. Ma proprio perché inconsapevole risulta ancora più pericolosa. Il rischio, infatti, è che il Documento smetta di essere uno strumento di documentazione del percorso formativo e diventi invece un “messaggio” rivolto alla Commissione:

- un invito implicito alla severità;
- una richiesta di attenzione disciplinare;
- una narrazione delle difficoltà relazionali della classe;
- una rappresentazione deteriorata degli studenti.

E questo tradisce completamente la funzione attribuita al Documento dalla normativa.

Perché la Commissione non ha bisogno di ricevere indicazioni emotive sugli studenti. Deve valutarli direttamente attraverso:

- le prove;
- il colloquio;
- il percorso didattico documentato;
- le competenze dimostrate.

Non attraverso le percezioni soggettive del Consiglio di classe. Ed è qui che emerge la maturità professionale di una scuola. Nella capacità di distinguere tra la descrizione di un percorso educativo e la tentazione di utilizzare gli atti amministrativi per trasferire implicitamente giudizi sugli studenti.

### **Il principio costituzionale di imparzialità vale anche nella scuola**

Qui emerge il nodo giuridico più delicato e, forse, meno percepito nella pratica quotidiana delle istituzioni scolastiche. La scuola è Pubblica Amministrazione. Non in senso simbolico o astratto, ma in senso pienamente giuridico. Questo significa che anche l’attività documentale e valutativa svolta dai docenti è soggetta ai principi costituzionali che regolano l’azione amministrativa dello Stato. L’articolo 97 della Costituzione stabilisce infatti che la Pubblica Amministrazione debba operare nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento. Si tratta di principi enormi, che non riguardano soltanto ministeri, tribunali o enti locali, ma anche le scuole. Ecco perché il Documento del 15 maggio non può essere trattato come un testo “libero” nel quale il Consiglio di classe riversa percezioni soggettive o interpretazioni emotive degli studenti.

Essendo un atto amministrativo pubblico, il Documento deve:

- essere pertinente;
- essere neutrale;
- perseguire esclusivamente le finalità previste dalla legge;
- evitare arbitarietà;
- rispettare il principio di imparzialità.

Questo comporta conseguenze molto concrete.

Il Documento non può essere utilizzato per:

- costruire narrazioni reputazionali degli studenti;
- trasferire antipatie personali;

- suggerire severità alla Commissione;
- predisporre negativamente i commissari;
- orientare emotivamente il clima dell'Esame.

Eppure, il rischio esiste eccome. Perché la Commissione arriva all'Esame senza conoscere realmente quella classe. Non conosce gli studenti, non conosce le dinamiche relazionali, non conosce i conflitti educativi vissuti durante l'anno. La prima vera rappresentazione della classe si costruisce proprio attraverso il Documento del 15 maggio. Ed è per questo che ogni parola pesa. Pesa non soltanto sul piano comunicativo, ma sul piano amministrativo e istituzionale.

Un Documento che insiste:

- sulla passività degli studenti;
- sulla loro immaturità;
- sulla scarsa motivazione;
- sulla superficialità della partecipazione;

rischia inevitabilmente di costruire una precomprensione negativa della classe.

E qui emerge una questione fondamentale: la Pubblica Amministrazione non può utilizzare i propri atti per orientARE implicitamente i processi valutativi.

Il principio di imparzialità serve esattamente a questo:

a impedire che il potere amministrativo venga esercitato sulla base di percezioni soggettive, risentimenti o orientamenti emotivi.

Nel caso del Documento del 15 maggio il problema è ancora più delicato perché la Commissione tende naturalmente a fidarsi di ciò che legge. I commissari esterni, non conoscendo la classe, attribuiscono al Documento una forte autorevolezza descrittiva. Ecco perché un linguaggio allusivo o reputazionale può produrre effetti molto più incisivi di quanto si immagini. Il punto centrale è che la scuola pubblica deve documentare percorsi, non costruire identità narrative degli studenti.

Può descrivere:

- attività;
- metodologie;
- processi;
- obiettivi;
- risultati formativi.

Non può trasformare un atto amministrativo in una forma indiretta di classificazione morale della classe. Perché il principio costituzionale di imparzialità non si ferma davanti alla porta dell'aula scolastica. Vale anche nella scuola. E vale anche nel Documento del 15 maggio.

### **La Maturità 2026 rende il Documento ancora più decisivo**

Con la nuova configurazione dell'Esame di Stato 2026 la centralità del Documento del 15 maggio aumenta in modo significativo, quasi strutturale. Per anni molti docenti hanno continuato a considerarlo una sorta di allegato amministrativo inevitabile ma marginale, un fascicolo da compilare per obbligo normativo e da archiviare rapidamente una volta conclusi gli adempimenti collegiali. La nuova disciplina dell'Esame di Stato, invece, modifica profondamente questa percezione e restituisce al Documento la funzione che il legislatore gli aveva attribuito fin dall'origine: essere la vera bussola culturale, metodologica e didattica della Commissione. L'Ordinanza Ministeriale n. 54 del 26 marzo 2026 stabilisce infatti che la Commissione esamini attentamente il Documento già nella seduta preliminare. Non si tratta di una formalità secondaria. La seduta preliminare rappresenta il momento nel quale la Commissione costruisce il quadro interpretativo complessivo della classe, organizza il lavoro, individua i nuclei tematici, valuta il percorso didattico e definisce l'impostazione generale dei colloqui. È il momento nel quale i commissari esterni, che spesso non conoscono affatto la realtà concreta della scuola o della classe assegnata, iniziano a costruire una rappresentazione degli studenti che incontreranno. A questo si aggiunge quanto previsto dal Decreto n. 13 del 29 gennaio 2026, il quale precisa che:

“Nella conduzione del colloquio, la commissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe”. È una formulazione normativa che merita di essere letta con attenzione, perché contiene un passaggio decisivo: “percorso didattico effettivamente svolto”. Non ciò che era stato programmato a settembre. Non ciò che teoricamente avrebbe dovuto essere affrontato. Ma ciò che concretamente è stato realizzato con quella classe. Il Documento, dunque, diventa il luogo nel quale il Consiglio di classe certifica pubblicamente il percorso reale degli studenti. E proprio perché quel percorso condizionerà direttamente il colloquio orale, ogni parola inserita nel Documento assume un peso enorme. Le domande nasceranno dal Documento. Gli approfondimenti interdisciplinari nasceranno dal Documento. Le connessioni con Educazione civica nasceranno dal Documento. Le riflessioni relative ai percorsi di Formazione Scuola-Lavoro (FSL) ex PCTO nasceranno dal Documento. Persino la percezione culturale e relazionale della classe finirà inevitabilmente per essere filtrata attraverso il Documento. Ecco perché il problema del linguaggio utilizzato diventa così delicato. Per anni si è sostenuto che certe espressioni fossero innocue, semplici annotazioni di contesto prive di reale incidenza. Ma nel nuovo Esame di Stato ciò non è più sostenibile. Se la Commissione deve costruire il colloquio “in coerenza” con il Documento, allora il Documento smette definitivamente di essere un contenitore neutro e diventa la cornice interpretativa dentro cui i commissari si muoveranno. Una frase apparentemente marginale può produrre effetti psicologici molto più incisivi di quanto si immagini. Scrivere: “La classe ha mostrato scarso interesse per gli approfondimenti” non equivale a registrare un semplice dato didattico. Significa insinuare l’idea di una classe poco curiosa, culturalmente fragile, scarsamente incline all’elaborazione critica. Significa predisporre inconsapevolmente la Commissione a un atteggiamento più rigido o meno disponibile alla valorizzazione delle competenze degli studenti. Significa creare una sorta di precomprensione negativa che rischia di influenzare il clima stesso del colloquio. Ed è proprio questo il punto centrale: il Documento del 15 maggio non dovrebbe mai costruire aspettative emotive sulla classe. La sua funzione non è suggerire alla Commissione “come sono fatti” gli studenti, ma fornire strumenti per comprendere il percorso formativo svolto. La questione diventa ancora più delicata se si considera la nuova impostazione del colloquio 2026. Il superamento del vecchio “spunto iniziale” e il rafforzamento del riferimento diretto al percorso didattico effettivamente svolto aumentano enormemente il peso del lavoro documentale del Consiglio di classe. In altre parole, il Documento non accompagna semplicemente il colloquio: lo struttura. E quando un atto amministrativo assume una funzione così centrale, il rischio di utilizzi impropri cresce proporzionalmente. Per questo motivo il Documento dovrebbe essere redatto con una consapevolezza completamente diversa rispetto al passato. Non come una relazione interna tra colleghi. Non come una memoria narrativa del quinquennio. Non come uno spazio nel quale depositare impressioni personali sugli studenti. Ma come un atto pubblico ad alta incidenza valutativa. Perché oggi più che mai il Documento del 15 maggio può influenzare il modo in cui la Commissione guarderà quella classe ancora prima di ascoltarla.

### **Il problema del linguaggio allusivo**

Uno degli aspetti più sottovalutati nella redazione del Documento del 15 maggio riguarda il linguaggio allusivo. Molti docenti ritengono che basti evitare il nome degli studenti per essere automaticamente al riparo da problemi giuridici, amministrativi o deontologici. È un convincimento profondamente errato. Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR), insieme al D.lgs. n. 196/2003 aggiornato, tutela non soltanto il dato identificativo diretto, ma anche la possibilità di rendere una persona identificabile indirettamente attraverso elementi contestuali, descrittivi o reputazionali. Il Considerando n. 26 del GDPR chiarisce infatti che una persona fisica è identificabile anche quando può essere riconosciuta “direttamente o indirettamente” mediante riferimenti specifici relativi alla sua identità fisica, psicologica, economica, culturale o sociale. Questo principio, applicato al Documento del 15 maggio, produce conseguenze enormi. Espressioni come: “un ristretto gruppo di studenti caratterizzato da atteggiamenti oppositivi” oppure:

“alcuni alunni con fragilità relazionali”

oppure:

“studenti con partecipazione selettiva”

oppure:

“presenza di atteggiamenti poco collaborativi”

possono diventare riferimenti indirettamente identificativi, soprattutto nelle classi poco numerose o in contesti scolastici nei quali determinate situazioni siano facilmente riconoscibili. Ma il problema non è soltanto privacy. Il problema è innanzitutto culturale. Perché quel linguaggio non svolge alcuna funzione realmente utile rispetto alle finalità attribuite al Documento dalla normativa. Non descrive attività. Non documenta percorsi. Non esplicita contenuti disciplinari. Non aiuta la Commissione a comprendere metodologie, strumenti o obiettivi raggiunti. Quel linguaggio costruisce invece un'immagine narrativa della classe e degli studenti. Una rappresentazione spesso implicita ma chiarissima sul piano percettivo. Ed è qui che il Documento rischia di trasformarsi da strumento di garanzia in strumento di deterioramento reputazionale. Il problema è aggravato dal fatto che il linguaggio allusivo possiede una forza psicologica enorme proprio perché non esplicita mai completamente ciò che suggerisce. È il tipico linguaggio delle insinuazioni amministrative: non accusa apertamente, ma lascia intendere; non formula giudizi diretti, ma orienta le percezioni; non dichiara esplicitamente un problema, ma induce chi legge a costruirsi un'idea negativa degli studenti. È un linguaggio particolarmente pericoloso perché appare formalmente corretto. Si nasconde dietro formule burocratiche, tecnicismi o espressioni apparentemente neutre. Ma nella sostanza produce effetti reputazionali molto forti. Quando una Commissione legge che una classe ha manifestato “coinvolgimento discontinuo”, “partecipazione selettiva” o “atteggiamenti non sempre maturi”, inevitabilmente costruisce aspettative. E queste aspettative rischiano di incidere sul clima stesso dell'Esame di Stato. Qui emerge una questione fondamentale: il Documento del 15 maggio non deve aiutare la Commissione a “capire gli studenti”. Deve aiutarla a comprendere il percorso didattico svolto. Sono due cose profondamente diverse. Nel primo caso si entra nel terreno scivoloso delle rappresentazioni personali, dei giudizi impliciti e delle narrazioni reputazionali. Nel secondo caso si resta dentro la funzione legittima dell'atto amministrativo prevista dall'articolo 17 del D.lgs. n. 62/2017.

Per questo motivo il linguaggio del Documento dovrebbe essere:

- descrittivo;
- verificabile;
- pertinente;
- misurabile;
- funzionale alle finalità dell'Esame di Stato. Non dovrebbe mai trasformarsi in un linguaggio psicologico, morale o implicitamente classificatorio degli studenti.

Perché la scuola democratica documenta percorsi formativi. Non costruisce etichette narrative.

### **Il nuovo peso del comportamento non giustifica derive punitive**

La Legge n. 150/2024 e i successivi DPR attuativi entrati in vigore dal 10 ottobre 2025 hanno modificato in maniera significativa il ruolo educativo e valutativo del comportamento nel sistema scolastico italiano. La riforma ha introdotto elementi nuovi e molto incisivi: il rafforzamento del valore della condotta, l'elaborato di cittadinanza attiva per gli studenti ammessi con voto 6 in comportamento, percorsi di cittadinanza solidale per determinate sanzioni disciplinari, maggiore attenzione ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo e una più forte correlazione tra comportamento, cittadinanza e responsabilità personale. Si tratta di un cambiamento importante, che attribuisce alla scuola una funzione educativa ancora più esplicita rispetto al tema della convivenza civile, del rispetto delle regole e della responsabilità sociale. Ma proprio questa evoluzione normativa rischia di generare un equivoco pericoloso. Alcuni docenti sembrano infatti interpretare il rafforzamento del peso del comportamento come una sorta di autorizzazione implicita a introdurre nel Documento del 15 maggio riferimenti disciplinari, osservazioni morali o annotazioni reputazionali relative agli studenti. Come

se la nuova centralità educativa della condotta consentisse di trasformare il Documento in una memoria narrativa delle difficoltà comportamentali della classe. È un errore gravissimo. La valutazione del comportamento possiede una disciplina normativa autonoma. Ha procedure proprie, verbalizzazioni dedicate, atti specifici, criteri deliberati dagli organi collegiali e strumenti formali di contestazione e valutazione. Esistono:

verbali disciplinari;

- regolamenti d'istituto;
- delibere del Consiglio di classe;
- provvedimenti sanzionatori;
- procedure di impugnazione;
- specifiche verbalizzazioni relative alla condotta.

Il Documento del 15 maggio non appartiene a questo sistema.

La sua funzione continua a essere un'altra: documentare il percorso formativo effettivamente svolto. Non è un fascicolo disciplinare implicito. Non è una memoria morale della classe. Non è uno strumento di segnalazione reputazionale. E invece il rischio è concreto. Soprattutto dopo la riforma della condotta, alcune formule utilizzate nei Documenti sembrano voler suggerire indirettamente alla Commissione quali studenti abbiano avuto atteggiamenti problematici o quali classi abbiano presentato criticità comportamentali particolarmente rilevanti. È una deriva molto pericolosa, perché rischia di spostare il Documento dal piano didattico al piano moralistico. La Commissione d'Esame non deve essere orientata attraverso allusioni disciplinari disseminate nel Documento. Deve valutare gli studenti attraverso gli strumenti previsti dalla normativa, nel rispetto del principio di imparzialità e sulla base delle prove sostenute. Esiste inoltre un altro aspetto delicatissimo: il comportamento scolastico non può mai diventare una categoria identitaria permanente dello studente. La scuola ha certamente il dovere di educare, richiamare, correggere e persino sanzionare quando necessario. Ma deve farlo dentro procedure formali precise e senza trasformare gli atti amministrativi conclusivi del percorso scolastico in contenitori di memoria negativa. Il rischio, altrimenti, è che il Documento del 15 maggio finisca per cristallizzare una rappresentazione deteriorata degli studenti proprio nel momento conclusivo della loro esperienza scolastica. E questo sarebbe pedagogicamente devastante. Perché la scuola democratica può e deve valutare i comportamenti. Ma non può utilizzare il linguaggio amministrativo per etichettare gli studenti.

### **La vera autorevolezza non umilia gli studenti**

Esiste nella scuola italiana un equivoco culturale profondo, antico e mai realmente superato: la convinzione che la severità narrativa coincida con l'autorevolezza professionale. È un errore che attraversa decenni di cultura scolastica e che continua a riaffiorare soprattutto nei momenti più delicati della valutazione finale. Alcuni docenti sembrano persuasi che un Documento del 15 maggio particolarmente duro, severo nei toni o persino svalutativo possa rafforzare la credibilità del Consiglio di classe agli occhi della Commissione. Come se un linguaggio critico, talvolta persino tagliente, costituisse una prova di serietà professionale, di rigore educativo, di alta esigenza formativa. In realtà accade spesso il contrario. Perché l'autorevolezza autentica non nasce dalla capacità di evidenziare i limiti degli studenti, ma dalla capacità di descrivere con equilibrio e lucidità il percorso formativo senza lasciarsi trascinare da emozioni, risentimenti o logoramenti relazionali accumulati nel tempo. Un Documento realmente autorevole è un documento che riesce a mantenere la distanza professionale necessaria tra il giudizio didattico e la percezione personale degli studenti. È un testo che non indulge mai nella recriminazione implicita, che non utilizza il linguaggio amministrativo per regolare conflitti educativi irrisolti e che non tenta di trasferire alla Commissione stati d'animo maturati all'interno del Consiglio di classe. Un Documento equilibrato, sobrio, preciso e giuridicamente corretto trasmette immediatamente l'immagine di una scuola seria, consapevole del proprio ruolo istituzionale e capace di esercitare la funzione valutativa nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione. Al contrario, un Documento pieno di allusioni, osservazioni svalutative o formule sarcastiche mascherate da tecnicismi finisce inevitabilmente per

trasmettere altro: conflittualità, stanchezza relazionale, incapacità di elaborazione educativa, talvolta persino perdita di lucidità professionale. Il problema è che alcuni docenti non percepiscono la forza implicita del linguaggio amministrativo. Ritengono che certe formule siano semplicemente descrittive, mentre in realtà costruiscono immagini molto precise degli studenti. Espressioni come “partecipazione opportunistica”, “coinvolgimento superficiale”, “atteggiamenti poco maturi”, “scarso senso di responsabilità” non sono formule neutre. Non documentano attività. Non descrivono processi didattici. Non aiutano la Commissione a comprendere il percorso svolto. Suggestiscono invece una lettura morale della classe. Costruiscono una predisposizione interpretativa. Orientano inconsapevolmente il clima valutativo. Ed è proprio qui che si misura la differenza tra autorevolezza e durezza. La durezza cerca spesso di imporsi attraverso il linguaggio della distanza, della rigidità, della sottolineatura continua delle insufficienze umane o relazionali degli studenti. L'autorevolezza, invece, non ha bisogno di umiliare. Non ha bisogno di lasciare tracce di risentimento negli atti amministrativi. Non ha bisogno di “far capire” alla Commissione quanto una classe sia stata difficile da gestire. Perché la funzione docente non consiste nel vincere un confronto emotivo con gli studenti, ma nel garantire processi educativi corretti, trasparenti e coerenti anche quando il rapporto educativo è stato complesso. In fondo, la vera prova di maturità professionale di un Consiglio di classe non si misura quando tutto procede serenamente. Si misura soprattutto nella capacità di mantenere equilibrio istituzionale proprio nei confronti delle classi più difficili, degli studenti più problematici, dei percorsi più faticosi. È relativamente semplice scrivere un Documento disteso per una classe collaborativa e motivata. Molto più difficile è redigere un testo rigoroso, corretto e rispettoso quando il quinquennio è stato attraversato da tensioni, conflitti, provocazioni o stanchezze educative. Ed è proprio lì che emerge la qualità professionale della scuola. Perché il Documento del 15 maggio non è il luogo della rivalsa simbolica. Non è il posto in cui lasciare traccia di insofferenze maturate nel tempo. Non è una forma indiretta di “ultima parola” sugli studenti. È un atto pubblico. Ed è proprio la natura pubblica dell'atto a richiedere sobrietà, equilibrio e misura. L'autorevolezza vera si riconosce nella capacità di separare la valutazione dal giudizio morale. Nella capacità di distinguere il comportamento osservato dalla dignità della persona. Nella consapevolezza che anche uno studente fragile, discontinuo o problematico conserva il diritto a essere raccontato dalla scuola senza essere implicitamente umiliato. Una scuola realmente autorevole non teme di esercitare il rigore. Ma sa che il rigore non coincide mai con la mortificazione narrativa degli studenti.

### **Una domanda che ogni Consiglio di classe dovrebbe porsi**

Prima di approvare il Documento del 15 maggio, ogni Consiglio di classe dovrebbe fermarsi qualche minuto e porsi una domanda semplice, quasi disarmante nella sua essenzialità:

“Gli studenti potrebbero leggere serenamente questo testo?”

È una domanda che raramente compare nei verbali o nelle discussioni formali, ma che dovrebbe rappresentare una sorta di criterio etico preliminare nella redazione di ogni Documento. Perché troppo spesso i Consigli di classe scrivono pensando esclusivamente alla Commissione, dimenticando che quel testo verrà letto anche dagli studenti, dalle famiglie, da soggetti esterni e che resterà come traccia istituzionale permanente del percorso scolastico di quei ragazzi. Gli studenti il Documento lo leggeranno davvero. Lo scaricheranno dall'albo online. Lo conserveranno. In molti casi lo rileggeranno persino negli anni successivi, magari ricordando il clima emotivo dell'ultimo periodo scolastico. E allora il problema cambia radicalmente prospettiva. Perché ciò che per un docente può apparire una semplice annotazione tecnica, per uno studente può trasformarsi in una ferita simbolica molto più profonda di quanto si immagini. Uno studente riconosce immediatamente quando un testo parla di lui anche senza citarlo esplicitamente. Riconosce le allusioni. Coglie i riferimenti impliciti. Avverte il tono emotivo delle espressioni utilizzate. Percepisce quando dietro una formula apparentemente burocratica si nasconde un giudizio personale sedimentato nel tempo. Ed è proprio questa percezione a rendere delicatissimo il linguaggio del Documento del 15 maggio.

Se leggendo quel testo uno studente:

- si sente etichettato;

- percepisce svalutazione;
- riconosce sarcasmo implicito;
- avverte risentimento;
- si sente ridotto ai propri limiti;

allora il Documento è stato scritto male.

Non soltanto dal punto di vista giuridico, ma anche dal punto di vista pedagogico.

Perché la scuola democratica non dovrebbe mai produrre atti che umiliano implicitamente gli studenti. Nemmeno quando quegli studenti hanno avuto percorsi difficili. Nemmeno quando il rapporto educativo è stato complicato. Nemmeno quando il Consiglio di classe ha vissuto tensioni profonde. Esiste infatti una differenza enorme tra descrivere criticità oggettive e costruire rappresentazioni deteriori delle persone. Un Documento può — e talvolta deve — evidenziare difficoltà nel percorso formativo, discontinuità nella partecipazione, necessità di recupero o criticità metodologiche affrontate durante l'anno. Ma deve farlo con linguaggio professionale, non con lessico reputazionale. Deve documentare processi, non classificare studenti. Questa distinzione è decisiva perché il Documento del 15 maggio non è una conversazione privata tra docenti. È un atto amministrativo pubblico che produce effetti concreti. Influenza il clima dell'Esame di Stato. Costruisce la prima rappresentazione ufficiale della classe agli occhi della Commissione. E proprio per questo motivo richiede una responsabilità linguistica e educativa altissima. Forse il criterio più corretto sarebbe questo: uno studente, leggendo il Documento, dovrebbe riconoscere il proprio percorso scolastico senza sentirsi degradato dalla scuola che lo ha accompagnato per cinque anni. Dovrebbe percepire rigore, serietà, verità. Ma non umiliazione. Mai umiliazione.

### **Il Documento del 15 maggio è uno degli ultimi atti educativi della scuola**

Ed è forse questo il punto più importante, quello che dovrebbe orientare ogni riflessione sul senso autentico del Documento del 15 maggio. Quel testo rappresenta uno degli ultimi atti educativi che la scuola compie nei confronti di quegli studenti prima dell'Esame di Stato. È l'ultima grande narrazione istituzionale del loro percorso. È il momento conclusivo nel quale la scuola racconta pubblicamente cosa è stato fatto, quali obiettivi sono stati perseguiti, quali esperienze sono state costruite, quali strumenti educativi sono stati utilizzati. Non è soltanto un fascicolo tecnico. È anche una forma di memoria istituzionale del percorso compiuto da una classe. Ed è proprio per questo che il Documento dovrebbe essere rigoroso ma non rigido, preciso ma non aggressivo, trasparente ma non umiliante, equilibrato ma non artificiosamente celebrativo. Dovrebbe riuscire a tenere insieme verità e rispetto, rigore e dignità, valutazione e tutela della persona. La scuola democratica valuta, documenta, accompagna, corregge, richiama, responsabilizza. Ma non costruisce atti amministrativi per colpire implicitamente gli studenti. Non utilizza il linguaggio istituzionale come strumento di deterioramento reputazionale. Non trasforma i documenti pubblici in luoghi simbolici di regolazione emotiva dei conflitti educativi. Eppure, il rischio esiste. Soprattutto nei momenti conclusivi dell'anno scolastico, quando stanchezza, tensioni, incomprensioni e logoramenti relazionali accumulati durante il quinquennio possono insinuarsi inconsapevolmente nel linguaggio amministrativo. È in quel momento che la professionalità docente dovrebbe manifestarsi nella sua forma più alta: la capacità di mantenere equilibrio istituzionale anche quando il percorso educativo è stato difficile. Perché l'Esame di Stato non appartiene ai docenti. Non è il luogo in cui il Consiglio di classe “chiude i conti” con gli studenti. È un procedimento pubblico che deve garantire imparzialità, correttezza e serenità valutativa. E il Documento del 15 maggio, proprio perché orienta il lavoro della Commissione, ha il dovere di mantenersi dentro questa cornice di garanzia. C'è poi un aspetto ancora più profondo, che riguarda il significato stesso della memoria scolastica. Gli studenti dimenticheranno molte cose del loro percorso: verifiche, interrogazioni, valutazioni, discussioni quotidiane. Ma difficilmente dimenticheranno il modo in cui la scuola li ha raccontati nei momenti conclusivi della loro esperienza formativa. Una scuola che lascia negli atti pubblici tracce di sarcasmo, svalutazione o risentimento consegna agli studenti un'immagine deteriorata non soltanto di sé stessi, ma anche dell'istituzione educativa. Al contrario, una scuola capace di mantenere rigore senza umiliazione trasmette un'idea

alta dell'educazione pubblica. Trasmette il senso di una comunità professionale che sa distinguere il giudizio sulle prestazioni dal rispetto dovuto alle persone. Trasmette la forza di un'istituzione che non rinuncia alla valutazione, ma che rifiuta ogni forma di delegittimazione simbolica degli studenti. Ed è forse proprio questa la vera funzione del Documento del 15 maggio: non semplicemente accompagnare la Commissione nell'Esame di Stato, ma testimoniare quale idea di scuola abbia abitato quel Consiglio di classe. Perché il Documento del 15 maggio non è un processo. Non è una resa dei conti. Non è una memoria accusatoria. È, e deve restare, una garanzia. Per la Commissione. Per la scuola. Ma soprattutto per gli studenti.

- Documento del 15 maggio, modello pronto all'uso e 12 documenti collegati: dalla checklist privacy alle relazioni

### [Il Documento del 15 maggio non è un processo agli studenti: quando la scuola dimentica il diritto, la pedagogia e il senso dell'Esame di Stato - Orizzonte Scuola Notizie](#)

## **520/26 Prove INVALSI 2026, quando si conosceranno gli esiti? Procedure e tempistiche della pubblicazione**

di *Daniela Rinaldi*

Al termine dello svolgimento delle prove INVALSI, lo schermo delle postazioni informatizzate non restituisce alcun punteggio immediato: la pubblicazione degli esiti, infatti, avviene successivamente, anche perché la disponibilità dei dati è subordinata a tempi tecnici di elaborazione statistica e al rispetto delle scadenze degli Esami di Stato. Vediamo la tempistica di elaborazione dei risultati, le modalità di accesso tramite piattaforme ministeriali e l'integrazione delle certificazioni nel Curriculum dello Studente. La mancata pubblicazione degli esiti si spiega alla luce della complessità del sistema di valutazione. Anche se i test siano erogati in modalità *Computer Based* (CBT), **il calcolo del punteggio finale non deriva da una pura sommatoria delle risposte corrette**: l'INVALSI adotta modelli statistici (come il modello di Rasch) necessari per calibrare la difficoltà dei quesiti rispetto al campione nazionale e per definire i livelli di competenza (da 1 a 5 per Italiano e Matematica; livelli QCER per Inglese). Inoltre, subentra anche **l'obbligo di non influenzare le commissioni d'esame**: per i candidati dell'Esame di Stato, i risultati non sono visibili fino alla conclusione delle prove orali, garantendo in questo modo **l'imparzialità del colloquio e della valutazione finale**.

### **Il calendario degli esiti per l'anno 2026**

Le date di pubblicazione dei risultati variano in base al grado scolastico di riferimento:

- **scuola secondaria di secondo grado (Grado 13)**: per i maturandi, sono pubblicati solo dopo la conclusione della Maturità, generalmente nella **seconda metà di luglio**. Nella **Parte IV del Curriculum dello Studente** viene contestualmente integrata la certificazione delle competenze;
- **scuola secondaria di primo grado (Grado 8)**: gli esiti vengono di solito trasmessi dalle istituzioni scolastiche nel mese di **giugno**, in allegato alla scheda di valutazione finale o alla certificazione delle competenze rilasciata al termine dell'esame conclusivo del primo ciclo;
- **classi non terminali (primaria e Grado 10)**: i dati personali non sono consultabili nell'immediato, ma le scuole ricevono i risultati tra **l'autunno e l'inizio dell'anno scolastico successivo**, al fine di orientare la programmazione didattica.

### **Modalità di accesso e certificazioni**

Per consultare gli esiti e scaricare il download della certificazione ufficiale si può procedere attraverso due canali istituzionali:

1. **portale INVALSI**, accedendo all'area riservata tramite i sistemi di identità digitale (**SPID, CIE o CNS**), è possibile scaricare il documento attestante i livelli raggiunti. Per i minori, l'accesso è consentito ai genitori o tutori legali.
2. **piattaforma Unica**: per gli studenti diplomati, il riferimento è il **Curriculum dello Studente**. In ottemperanza alle recenti disposizioni ministeriali, il documento riporta in modo analitico i livelli descrittivi per ciascuna materia oggetto di prova. Tale certificazione assume valore oggettivo per l'orientamento universitario e per l'inserimento nel mercato del lavoro.

### **Interpretazione dei livelli di competenza**

I risultati non sono espressi in voti decimali, ma in livelli descrittivi:

- per **italiano e matematica** la scala prevede livelli da **1 a 5**, dove il livello 3 indica il raggiungimento dei traguardi previsti dalle indicazioni nazionali.
- per **l'inglese**, la valutazione segue i parametri del **Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)**, con l'obiettivo del livello B2 per il termine della scuola secondaria di secondo grado e A2 per il primo grado.

### **[Prove INVALSI 2026, quando si conosceranno gli esiti? Procedure e tempistiche della pubblicazione - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

### **521/26 Frequenza alunni e limite assenze: come si calcola, quando si rischia la non ammissione, casi in deroga e quando non si boccia [GUIDA]**

di *Daniela Rinaldi*

Precisi vincoli di frequenza, definiti in modo rigoroso a livello normativo, determinano la validità dell'anno scolastico e la conseguente ammissione allo scrutinio finale degli alunni: lo scopo è quello di garantire l'efficacia del processo educativo. Vediamo insieme quali sono questi limiti, le deroghe, le sanzioni previste dalla legge per l'inosservanza dell'obbligo di istruzione. Il riferimento giuridico della frequenza scolastica risiede nel **DPR n. 122 del 22 giugno 2009**, che all'**art. 14, comma 7**, delinea il quadro essenziale per la valutazione: *“Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.”* In termini pratici, ogni alunno deve frequentare almeno il **75% del monte ore annuale**. Il mancato raggiungimento di tale soglia, come specificato anche dall'**art. 2 del medesimo DPR**, comporta l'impossibilità di valutare l'alunno, determinando l'esclusione dallo scrutinio e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato (sia per la scuola secondaria di I che II grado).

### **Le deroghe e i criteri del Collegio dei Docenti**

In presenza di situazioni eccezionali, tuttavia, la normativa prevede la possibilità di derogare al limite del 25% di assenze. Nello specifico, l'**art. 14, comma 7 del DPR 122/09** dà alle istituzioni scolastiche la possibilità di stabilire tali deroghe: *“Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali [...] motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.”* A supporto di questa autonomia, la **Circolare Ministeriale n. 20 del 4 marzo 2011 (Prot. n. 1483)** ha fornito indicazioni operative, delineando alcune tipologie di assenza che possono essere oggetto di deroga (previa delibera del Collegio dei Docenti): gravi motivi di salute (ricoveri ospedalieri, cure programmate); donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese con lo Stato (es. riposo del sabato).

### **La stretta del “Decreto Caivano” (Legge 159/2023)**

Per contrastare la dispersione scolastica e il disagio giovanile, il governo è intervenuto recentemente con la **Legge n. 159 del 13 novembre 2023 (conversione del D.L. 123/2023)**. L’**art. 12** di tale legge introduce alcuni obblighi ancora più ristrettivi per i Dirigenti Scolastici: *“Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all’obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.”* Se lo studente non riprende a frequentare entro 7 giorni dalla comunicazione alla famiglia, il Dirigente è tenuto ad avvisare il Sindaco per l’ammonizione dei responsabili legali.

### **Responsabilità penale e Assegno di Inclusione**

Inoltre, se non si osserva l’obbligo di istruzione si va incontro a gravi ripercussioni sul piano penale e assistenziale:

- **Codice Penale (art. 570-ter):** introdotto dalla **L. 159/2023**, prevede la reclusione fino a due anni per l’inadempienza dell’obbligo di istruzione e fino a un anno in caso di elusione dell’obbligo (assenze superiori a 15 giorni non giustificati o mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore);
- **Assegno di Inclusione (Legge n. 85/2023):** l’**Art. 2, comma 3-bis del D.L. 48/2023 (conv. L. 85/2023)** stabilisce che il beneficio economico decade per il nucleo familiare se non viene documentata la regolare frequenza scolastica dei figli minorenni.

### **Come calcolare il limite massimo consentito**

Considerato che molti studenti entrano alla seconda ora o escono prima, la normativa si focalizza sull’**orario annuale complessivo**. Per capire quante ore di assenza è possibile fare, quindi, occorre moltiplicare il numero di **ore settimanali** del piano di studi (ad esempio 30 ore) per **33** (che è il numero medio di settimane di lezione in un anno). Il risultato è il **monte ore totale annuale**. Il **25%** di quel numero è la quantità massima di ore di lezione che si possono perdere tra entrate posticipate, uscite anticipate e giorni interi di assenza. Il passaggio dai “giorni” alle “ore” serve a rendere il calcolo equo: chi perde sistematicamente l’ultima ora di lezione ogni giorno accumula una quantità di ore di assenza che, sommate, potrebbero portare al superamento del limite consentito, anche se lo studente è tecnicamente “venuto a scuola” quasi tutti i giorni.

### **Quando il superamento del limite non porta alla bocciatura**

Tuttavia, nel corso degli anni la magistratura è intervenuta in molte occasioni per rivedere l’applicazione normativa finora descritta. Anche se, come abbiamo visto il **DPR 122/2009** stabilisca una soglia numerica precisa, diverse sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali hanno introdotto una lettura meno meccanica e più orientata al successo formativo dell’alunno. Da recenti sentenze sono emersi vari aspetti che riteniamo importante richiamare.

#### **1. La prevalenza del profitto sul calcolo numerico**

Secondo un orientamento consolidato (si vedano gli esempi dati dal **TAR Puglia con la sentenza n. 1436/2018** e dal **TAR di Lecce, sentenza n. 1479/2019**), il numero delle assenze non deve costituire un limite rigoroso tale da ignorare i risultati scolastici effettivamente raggiunti. In entrambe le occasioni, infatti, i giudici hanno chiarito che, se uno studente ottiene votazioni sufficienti o brillanti ma ha superato il limite di assenze consentito, la bocciatura basata esclusivamente sul dato numerico risulta illegittima. Questa sarebbe un danno per la crescita educativa e personale, costringendo l’alunno a un inutile ritardo nel corso di studi e alla ripetizione di nozioni (e competenze) già in realtà acquisite.

#### **2. Il dovere di informazione della scuola**

Un altro aspetto da tenere in considerazione richiama in ballo il dialogo tra istituzione scolastica e famiglia. Con la **Sentenza n. 899/2018** il **TAR Puglia** ha ritenuto non legittimo escludere uno studente dallo scrutinio se la scuola non ha informato i genitori in modo preventivo e adeguato del rischio concreto che l’alunno stava correndo per via delle assenze. Se il profitto globale risulta

positivo, infatti, i giudici hanno stabilito che, il provvedimento di non ammissione richiede una “motivazione rafforzata”: la scuola deve dimostrare sì il superamento del limite, ma anche di aver fatto tutto il possibile per avvisare la famiglia e supportare lo studente prima di arrivare alla misura estrema della bocciatura.

### **3. La frequenza come “presupposto” e non come “vincolo assoluto”**

Diverse sentenze (tra cui **TAR Marche, n. 220/2017** e **TAR Sardegna, n. 613/2022**) hanno ribadito che la presenza fisica in aula va considerata come un mezzo per favorire l’apprendimento, non come un fine in sé. In particolare, in presenza di documentati disagi psicologici, sofferenze personali o fragilità emotive, la scuola deve mostrare flessibilità, specialmente se sono stati attivati percorsi di orientamento o mentoring. Inoltre, il criterio fondamentale resta quanto disposto dall’*Art. 14, comma 7 del DPR 122/2009*: se, nonostante le assenze, il Consiglio di Classe dispone di elementi sufficienti per valutare l’alunno (grazie a verifiche, interrogazioni o compiti), la deroga al limite del 25% diventa quasi un obbligo morale e giuridico

### **4. Considerare il processo di apprendimento**

Infine, recenti sentenze, come quella pubblicata dal TAR Puglia il **30 giugno 2025**, ribadiscono che bocciare uno studente con voti ampiamente sufficienti può pesare in modo negativo sul suo percorso di vita: nel caso in cui il numero delle assenze non ha avuto ripercussioni sulla preparazione, il principio di ragionevolezza impone di dare precedenza alla sostanza (l’apprendimento) rispetto alla forma (il conteggio dei giorni).

- Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni DPR 122/2009
- Decreto legislativo n. 59 del 2004
- Circolare Ministeriale n°20 del 4 marzo 2011
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 2, comma 10
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 14, comma 7

**[Frequenza alunni e limite assenze: come si calcola, quando si rischia la non ammissione, casi in deroga e quando non si boccia \[GUIDA\] - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **522/26 Educazione civica e ruolo delle donne: il progetto eTwinning italiano selezionato come best practice europea 2025**

di *Giuseppina Bonadies*

L’educazione alla cittadinanza passa anche dalla comprensione del ruolo delle donne nella storia e nella società attuale. È questo il cuore dell’attività didattica “The assembly women – women’s voices from ancient to modern times” (Le donne dell’assemblea – voci di donne dall’antichità ai giorni nostri). Come si apprende dal portale europeo **European School Education Platform**, questa iniziativa ha radici tutte italiane: è stata ideata e proposta da una docente di lingua e letteratura inglese presso **un istituto di Vibo Valentia**. Il valore del progetto è stato formalmente riconosciuto a livello europeo: la piattaforma della Commissione Europea riporta infatti che l’attività è stata selezionata e inserita come *best practice* nel **libro ufficiale eTwinning 2025**, intitolato “*Supporting citizenship education through eTwinning*” (Sostenere l’educazione alla cittadinanza attraverso eTwinning). Secondo quanto descritto nella scheda ufficiale dell’attività, in origine questo percorso è stato il fulcro di un progetto eTwinning più ampio che ha visto la collaborazione internazionale di diverse scuole: due istituti dalla Spagna, due dall’Italia, uno dalla Francia e uno dalla Grecia. Oggi, grazie alla pubblicazione del kit didattico, l’attività può essere replicata da qualsiasi docente sia come parte di un nuovo progetto eTwinning, sia come modulo autonomo in classe.

### **A chi si rivolge**

Sulla base delle indicazioni della European School Education Platform, l’attività è strutturata per gli studenti della scuola secondaria di secondo grado (nella fascia d’età compresa tra i 14 e i 19 anni). Il

percorso, valutato di livello intermedio, prevede un approccio fortemente interdisciplinare: coinvolge in primo luogo l'Educazione civica e la Storia, allargandosi a tematiche trasversali fondamentali quali l'inclusione, l'identità e l'equità di genere.

### **Quali sono gli obiettivi?**

Come illustrato nella presentazione del progetto europeo, l'attività guida gli studenti in uno studio comparato tra grandi donne dell'antichità e figure femminili contemporanee. L'intento principale è quello di sviluppare la consapevolezza storica sull'evoluzione dello status e dei diritti delle donne, analizzando al contempo l'attuale divario di genere. Attraverso questo confronto tra passato e presente, il progetto mira a promuovere nei ragazzi un forte senso di responsabilità civica e a valorizzare lo studio della cultura classica, utilizzandola come fondamento solido per costruire la cittadinanza europea.

### **Come funziona: il progetto passo dopo passo**

L'attività, così come delineata nel kit eTwinning, prevede un approccio collaborativo in cui gli studenti, divisi in team internazionali (se l'attività è svolta su TwinSpace), lavorano per circa 8 settimane:

- **Scelta del tema (1 settimana):** gli studenti si confrontano sul forum del progetto e scelgono insieme dieci figure storiche femminili dell'antichità da approfondire.
- **Ricerca (2 settimane):** i team raccolgono informazioni e fonti attendibili sulle figure storiche assegnate.
- **Sviluppo dei contenuti (2 settimane):** i ragazzi sintetizzano i risultati, citano le fonti e creano una domanda stimolante per un quiz finale.
- **L'intervista nel presente (2 settimane):** ogni studente individua e intervista una donna della propria comunità che considera fonte di ispirazione, documentandone sfide e successi.
- **Condivisione e riflessione (1 settimana):** le interviste vengono caricate sulla piattaforma. Gli studenti associano la donna moderna intervistata a una delle figure storiche studiate, motivando la scelta per iscritto.
- **Confronto finale:** i ragazzi leggono le interviste realizzate dai coetanei (anche di altri Paesi), scelgono la storia più ispiratrice e si confrontano attivamente sul forum.

### **Come valutARE gli studenti?**

Per quanto riguarda la valutazione, le linee guida europee del progetto suggeriscono un approccio basato sull'attitudine, lo sforzo e la partecipazione attiva. I docenti potranno misurare i risultati analizzando il successo ottenuto dagli alunni nel quiz finale dedicato alle donne dell'antichità. Saranno inoltre determinanti la profondità delle riflessioni condivise sul forum riguardo all'importanza dei modelli femminili (sia storici che moderni) e il livello di maturità e contributo dimostrato durante le discussioni affrontate in classe sui vari temi trattati.

[\*\*Educazione civica e ruolo delle donne: il progetto eTwinning italiano selezionato come best practice europea 2025 - Orizzonte Scuola Notizie\*\*](#)

### **523/26 Alunno si infortuna a scuola durante la ricreazione, il Ministero condannato a risarcire i danni per mancata vigilanza: il collaboratore era fuori postazione**

di *Andrea Carlino*

Il Tribunale di Lecce riconosce la responsabilità dello Stato per colpa in vigilando: una collaboratrice scolastica si trovava fuori dalla postazione assegnata nel momento dell'incidente. Il risarcimento totale ammonta a 3.482,73 euro. Ecco che cosa è accaduto.

#### **Il caso**

Un alunno di dieci anni, frequentante la classe quinta di una scuola primaria in un comune in provincia di Lecce, rimase ferito il 17 ottobre 2022 alle ore 10:30 durante l'intervallo scolastico. Mentre usciva

dall'aula per immettersi nel corridoio, un compagno di corporatura più robusta proveniva di corsa dallo stesso corridoio e lo urtò violentemente al volto, provocando la caduta di entrambi. Il bambino riportò una ferita al sopracciglio sinistro e una lesione all'arcata dentaria. I genitori del minore, esercenti la **responsabilità genitoriale**, presentarono un atto di citazione il 14 settembre 2023 davanti al Tribunale di Lecce, I Sezione Civile. La domanda risarcitoria era rivolta all'istituto scolastico e ai docenti, con richiesta di 16.577,00 euro complessivi a titolo di danni patrimoniali per spese mediche, danni non patrimoniali da sofferenza e pregiudizio estetico residuo. La famiglia aveva già tentato la via della **negoziatio assistita** (uno strumento stragiudiziale di risoluzione delle controversie previsto dal D.L. 132/2014) senza esito, poiché la compagnia assicurativa dell'istituto aveva declinato ogni responsabilità diretta, indicando il Ministero come soggetto passivo legittimato. La dinamica dell'incidente trovò conferma nella prova testimoniale. La collaboratrice scolastica presente ammise, nel corso della propria deposizione, di trovarsi al momento dei fatti nei pressi del fotocopiatore nell'atrio, a 15-20 metri dal luogo dell'incidente, e non vicino ai bagni, dove avrebbe invece dovuto essere posizionata secondo le modalità organizzative dell'istituto. Nessuna delle tre docenti presenti nella classe del bambino che provocò l'urto lo aveva seguito, nemmeno con lo sguardo, durante il tragitto verso i servizi igienici, né gli aveva preventivamente impartito indicazioni sul comportamento da tenere.

### **Le motivazioni del giudice**

Il Giudice ha innanzitutto chiarito un punto preliminare di natura processuale: nelle cause risarcitorie per danni subiti da minori sotto la vigilanza del personale docente, il soggetto legittimato passivamente (ossia il soggetto nei cui confronti può essere proposta la domanda giudiziale) non è né il singolo insegnante né l'istituto scolastico, bensì il Ministero dell'Istruzione. La norma di riferimento è l'art. 61, comma 2, della Legge 11 luglio 1980 n. 312, che prevede la surrogazione dell'Amministrazione statale al personale docente nelle responsabilità civili derivanti da azioni promosse da terzi. La sentenza richiama sul punto la Cassazione del 7 gennaio 2000, n. 14484, secondo cui *“il personale docente degli istituti statali di istruzione superiore che costituiscono organi dello Stato con personalità giuridica ed inseriti nell'organizzazione statale si trova in un rapporto organico con l'amministrazione della pubblica istruzione e non con i singoli istituti, dotati di mera autonomia amministrativa”* (Cass. 07.01.2000, n. 14484). Il quadro normativo richiamato dal giudicante comprende anche l'art. 39 del R.D. 965/1924 (Ordinamento interno dei regi istituti di istruzione), che impone ai docenti di *“assistere all'ingresso e all'uscita dei propri alunni”*, e l'art. 2048, comma 2, del codice civile, che disciplina la **responsabilità dei precettori** (insegnanti e educatori) per i danni causati dagli allievi durante il tempo in cui questi sono sotto la loro sorveglianza. La prova liberatoria prevista da tale norma richiede che il convenuto dimostri di non aver potuto impedire il fatto, anche adottando tutte le misure preventive esigibili. Su questo punto il Ministero non ha fornito alcuna prova convincente. La sentenza n. 1716/2026 del Tribunale di Lecce ha stabilito che la scuola non ha dimostrato di aver adottato misure informative, prescrittive, disciplinari od organizzative adeguate a prevenire situazioni di pericolo durante la pausa ricreativa, periodo che il giudice definisce *“momento particolarmente critico della giornata scolastica”*. La **culpa in vigilando** (responsabilità per omessa sorveglianza) è stata riconosciuta sia in capo alla collaboratrice scolastica, fuori dalla postazione prescritta, sia alle insegnanti della classe del bambino che causò l'urto. L'eccezione di imprevedibilità dell'evento, sollevata dalla difesa erariale (l'Avvocatura distrettuale dello Stato che difende per legge il Ministero), non è stata accolta: la vivacità degli alunni di scuola primaria durante l'intervallo costituisce una circostanza notoria, non imprevedibile. La **consulenza tecnica medico-legale** (perizia disposta dal tribunale per valuTARe l'entità delle lesioni) ha accertato postumi permanenti del 2% di danno biologico, con inabilità temporanea di dieci giorni al 75% e ulteriori dieci giorni al 50%. Il risarcimento del **danno non patrimoniale** (il pregiudizio alla persona non quantificabile economicamente, distinto dalle spese materiali) è stato liquidato in 2.821,73 euro, a cui si aggiungono 661,00 euro per spese mediche documentate e ritenute congrue dal consulente. La somma complessiva riconosciuta ammonta a

3.482,73 euro, oltre interessi legali. Le spese di lite, liquidate in 2.816,00 euro, sono poste a carico del Ministero, mentre quelle relative all'intervento volontario della compagnia assicurativa sono state integralmente compensate tra le parti, in assenza di una domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti dell'assicuratore.

### [Alunno si infortuna a scuola durante la ricreazione, il Ministero condannato a risarcire i danni per mancata vigilanza: il collaboratore era fuori postazione - Orizzonte Scuola Notizie](#)

## **524/26 Docente esce dall'aula per andare in bagno, i bambini giocano a rincorrersi: alunna cade e perde un dente. I giudici danno ragione ai genitori**

di *Andrea Carlino*

Quando un alunno si fa male tra i banchi, non è sempre facile capire di chi sia la colpa. Una maestra può essere in aula con trenta bambini e non riuscire comunque a evitare una caduta. Ma se l'insegnante non c'è proprio, allora le cose cambiano. La **Corte d'Appello di Perugia (sentenza n. 201, depositata lo scorso 8 aprile)** ha detto la sua su un caso molto chiaro: un'assenza improvvisa, una partita a "acchiapparella" e una bambina che perde un incisivo.

### **Il caso**

Una bambina della scuola elementare stava rientrando in classe dopo la ricreazione. Gli alunni sono saliti, ma l'insegnante non è venuta con loro. Si è assentata per andare in bagno. A quel punto i bambini hanno cominciato a giocare a rincorrersi tra i banchi. La bambina è inciampata contro una sedia e ha battuto la bocca. Il risultato: un incisivo superiore è uscito dal suo posto. I genitori hanno portato l'istituto scolastico in tribunale. Hanno chiesto i soldi per le cure mediche e per il danno alla salute della figlia (quello che la legge chiama "danno biologico"). Il Tribunale di Perugia ha dato loro ragione e ha condannato la scuola a pagare. L'istituto, difeso dall'Avvocatura dello Stato, ha fatto appello. La scuola ha provato a sostenere tre cose. Primo: i genitori non potevano chiedere il risarcimento per conto proprio (secondo la scuola, doveva farlo direttamente la bambina). Secondo: non si era dimostrato che l'incidente fosse davvero una conseguenza dell'assenza dell'insegnante. Terzo: se c'era una colpa, doveva pagare l'assicurazione, non la scuola.

### **Le motivazioni del giudice**

I giudici della Corte d'Appello hanno esaminato ogni argomento e lo hanno respinto. Sulla prima questione hanno detto: i genitori hanno chiesto il rimborso delle spese mediche che hanno pagato di tasca loro. È un danno loro, non della figlia. Perciò potevano farlo eccome. Il punto più importante riguarda la **responsabilità della scuola**. Secondo la legge (articolo 1218 del codice civile), quando un genitore iscrive il figlio a scuola, tra le due parti nasce una specie di contratto. La scuola si impegna a vigilare sugli alunni e se un bambino si fa male perché mancava la sorveglianza, l'istituto scolastico deve rispondere, anche se nessuno ha fatto qualcosa di male di proposito. La Cassazione lo ripete da tempo: *"alla responsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante, in relazione ai danni subiti dall'alunno nel corso delle attività scolastiche, dev'essere attribuita natura contrattuale"* (sentenza n. 2114/2024). Tradotto: iscrivere un figlio a scuola è come firmare un accordo che dice "noi la teniamo al sicuro". Qualcuno potrebbe obiettare: ma i genitori devono dimostrare che l'incidente è successo proprio per colpa della mancata sorveglianza? La risposta è sì, e loro l'hanno fatto. Hanno portato la prova che l'incidente è avvenuto in orario scolastico, che l'insegnante era assente ("si era assentata per andare in bagno"), che la bidella era a un altro piano. Due compagne di classe hanno raccontato in aula che i bambini giocavano perché nessun adulto era presente. A quel punto, tocca alla scuola dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Ma come fa a dimostrarlo se l'insegnante non c'era? La Corte è stata chiara: la presenza dell'insegnante *"avrebbe probabilmente*

*costituito elemento utile ad evitare il sinistro*". E aggiunge: l'assenza di sorveglianza *"esclude, in radice, la prova positiva dell'aver adottato ogni iniziativa utile ad evitare il danno, laddove la cautela minima era rappresentata proprio dalla presenza dell'insegnante in classe"*. Una maestra in aula è la cosa minima che si possa pretendere. Sull'assicurazione, la Corte ha osservato che la scuola non ha mai prodotto la polizza, né ha dimostrato di averla mandata alla compagnia. Non basta dire "c'è un'assicurazione" se non si mostra il documento. Alla fine, la Corte ha respinto l'appello della scuola e ha confermato la sentenza del Tribunale. L'istituto dovrà pagare anche le spese del secondo grado di giudizio: **circa 5.809 euro** per gli avvocati dei genitori, più rimborsi, IVA e contributi. Una lezione chiara: lasciare una classe da soli, anche solo per andare in bagno, può costare molto cara.

**[Docente esce dall'aula per andare in bagno, i bambini giocano a rincorrersi: alunna cade e perde un dente. I giudici danno ragione ai genitori - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **525/26 Segnalazioni anonime? Il TAR dà ragione alla prof: "Il docente ha diritto di sapere chi l'ha accusato"**

di *Andrea Carlino*

Una telefonata, una convocazione di pochi minuti, qualche frase vaga: "Ci sono state delle rimostranze, faccia più attenzione". Una maestra era stata convocata dal preside dopo lamentele di un genitore, ma senza poter leggere gli atti né conoscere il nome del firmatario. I giudici ribaltano il diniego: l'anonimato non è un diritto quando si coinvolge un'altra persona. Nessun dettaglio, nessun foglio da leggere, nessun nome. Così un'insegnante di lunga esperienza si è ritrovata sulla graticola senza sapere nemmeno chi avesse scagliato la prima pietra. Il dirigente scolastico, interpellato, ha opposto un muro: privacy, atto non ufficiale, mancanza di un interesse diretto della docente a visionare i documenti. Parole che suonavano come un "si fidi di noi". Lei non si è fidata e si è rivolta alla Gilda degli insegnanti di Treviso, che ha portato il caso davanti al TAR. La posta in gioco, per la professoressa, era chiara: difendere la propria dignità professionale e l'immagine, *"avendo piena contezza di quanto affermato nei suoi confronti"*. Perché non si può replicare a un'accusa che non si conosce. I giudici amministrativi hanno spazzato via ogni scusa. Accolto il ricorso, con la sentenza n.681/2026 del 31 marzo, e con una motivazione destinata a fare giurisprudenza. Il diritto di accesso agli atti, spiegano, vale anche se il documento non è stato redatto dalla scuola ma semplicemente acquisito da terzi. E sul punto più spinoso – l'identità del segnalante – la sentenza non lascia scampo: *"Non esiste alcun diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione che coinvolge altri soggetti"*. Parola di TAR. Il dirigente dovrà quindi mostrare tutto, nome compreso, senza censure. Michela Gallina, coordinatrice provinciale della Gilda di Treviso, non nasconde la soddisfazione, ma neanche l'amaro per quello che è successo prima. *"Questa sentenza assume una grande rilevanza in un momento storico in cui i docenti sono sempre più spesso oggetto di segnalazioni da parte di genitori e studenti che, nascondendosi dietro l'anonimato, non si assumono la responsabilità delle proprie dichiarazioni"*. Secondo Gallina, non sempre chi dirige una scuola aiuta. *"Purtroppo – prosegue – non sempre i dirigenti scolastici arginano questa deriva, dimenticando quanto sia delicata la professione dell'insegnante e quanto possa essere danneggiata da accuse formulate con superficialità o sull'onda di stati emotivi momentanei, ma capaci di produrre gravi ricadute reputazionali"*. Una docente può passare mesi con l'amaro in bocca per una voce non verificata, senza sapere nemmeno da dove sia partita. La speranza, adesso, è che qualcosa cambi. La coordinatrice della Gilda vede nella pronuncia un *"deterrente contro comportamenti lesivi e un monito per chi ricorre con troppa leggerezza a questo tipo di segnalazioni, senza rendersi conto delle sofferenze provocate ai professionisti della scuola"*. Perché alle spalle di ogni pezzo di carta o messaggio anonimo, aggiunge, ci sono persone che la mattina entrano in classe con passione. *"Una scia di sofferenza direttamente proporzionale all'impegno e alla dedizione che molti insegnanti*

*investono quotidianamente nel proprio lavoro*". Il richiamo finale di Gallina è a un'alleanza educativa più rispettosa. *"Un recupero del rispetto dei ruoli, della considerazione e della gratitudine verso chi svolge un compito fondamentale"*, attraverso *"una riflessione all'interno delle famiglie e sul linguaggio utilizzato dagli adulti davanti ai figli"*.

### **Segnalazioni anonime? Il TAR dà ragione alla prof: "Il docente ha diritto di sapere chi l'ha accusato" - Orizzonte Scuola Notizie**

#### **526/26 Subisce sanzione disciplinare a seguito di messaggi offensivi scambiati su Whatsapp, ecco cosa hanno detto i giudici**

di *Avv. Marco Barone*

Il caso in commento avvenuto nell'ambito di un rapporto di lavoro privato ha visto la Corte d'Appello ritenere come illegittima la sanzione disciplinare irrogata ad un lavoratore per alcuni messaggi scambiati in gruppo WhatsApp a cui partecipavano alcuni colleghi di lavoro anche se il loro contenuto era stato ritenuto offensivo.

#### **La chat di Whatsapp ha valore privato**

La Corte d'Appello di Ancona, sentenza 19 febbraio 2026, n. 101, afferma che dalla ricostruzione fattuale emerge che i messaggi vocali oggetto di contestazione disciplinare sono stati inviati all'interno di un gruppo WhatsApp composto esclusivamente da colleghi di reparto, senza partecipazione di soggetti riconducibili alla dirigenza o alla direzione aziendale, e connotato da un utilizzo informale e riservato. Pertanto, visto il contesto in essere di tale messaggistica, il giudice osserva che la comunicazione realizzata attraverso una chat "chiusa" su piattaforma WhatsApp, cui accedono solo soggetti previamente selezionati, ***integra una forma di corrispondenza privata, attratta nella sfera di protezione dell'art.15 Cost., che tutela la libertà e la segretezza delle comunicazioni, indipendentemente dal mezzo tecnico utilizzato.***

#### **Se i messaggi contenuti in Whatsapp vengono divulgati dal datore di lavoro non possono essere usati per sanzionare il lavoratore**

La Corte d'Appello rileva altresì che la circostanza che la divulgazione dei messaggi al datore di lavoro sia avvenuta per iniziativa di uno dei partecipanti alla chat non elide la natura riservata della comunicazione, né rende automaticamente legittimo l'utilizzo datoriale del relativo contenuto a fini disciplinari, poiché la violazione della segretezza della corrispondenza può provenire anche da un destinatario della comunicazione, restando comunque tutelato il diritto del mittente alla riservatezza. Sul punto, precisa la Corte d'Appello, *la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la comunicazione tra colleghi veicolata tramite strumenti di messaggistica istantanea, ove avvenga in un contesto chiuso, riservato e non destinato alla diffusione verso un numero indeterminato di soggetti, rientra nella nozione di corrispondenza privata ed è, come tale, tutelata dall'art. 15 Cost., con conseguente preclusione alla sua acquisizione e utilizzazione a fini disciplinari da parte del datore di lavoro, in difetto di specifici presupposti di legge.*

#### **I messaggi su Whatsapp e simili non hanno valore di comunicazione pubblica sono corrispondenza privata**

La Cassazione ha affermato che i messaggi scambiati all'interno di una chat WhatsApp *composta esclusivamente da colleghi di lavoro, diretti a destinatari determinati e caratterizzati dall'intento di mantenere riservato il contenuto della comunicazione, non sono assimilabili a forme di comunicazione pubblica e devono essere considerati alla stregua di corrispondenza privata, chiusa e inviolabile* (Cass. n. 21965/2018). Anche la Cass. n. 5936 del 6 marzo 2025, ha ritenuto illegittimo

il licenziamento disciplinare, continua la Corte d'Appello di Ancona, fondato su messaggi vocali a contenuto gravemente offensivo, denigratorio e persino razzista, inviati da un lavoratore all'interno di un gruppo WhatsApp composto esclusivamente da colleghi, *chiarendo che la gravità del linguaggio utilizzato non vale, di per sé, a degradare la comunicazione privata in comunicazione disciplinarmente rilevante, in quanto il potere disciplinare datoriale incontra un limite invalicabile nei diritti fondamentali del lavoratore, ed in particolare nella libertà e segretezza della corrispondenza*. Quindi per la giurisprudenza **i messaggi WhatsApp potrebbero essere simili a lettere o biglietti chiusi accessibili esclusivamente a soggetti determinati**, mediante dispositivi protetti da codici personali. **Se la comunicazione giunge però a conoscenza del datore di lavoro, questo non può utilizzare detti messaggi, testuali o vocali che siano, per sanzionare il lavoratore.** Ciò perché *la rivelazione del messaggio da parte di un co-destinatario integra, comunque, una violazione della segretezza della corrispondenza, che non può legittimare l'utilizzo datoriale del contenuto comunicativo quale base di un provvedimento disciplinare, risolvendosi altrimenti in una indebita compressione della libertà di comunicare riservatamente. Ne consegue che il contenuto di messaggi vocali inviati tramite telefono personale, in un ambito comunicativo ristretto e non destinato alla divulgazione esterna, non può essere elevato a fonte di responsabilità disciplinare, neppure ove caratterizzato da espressioni sconvenienti od offensive.*

**[Subisce sanzione disciplinare a seguito di messaggi offensivi scambiati su Whatsapp, ecco cosa hanno detto i giudici - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

**527/26 Alunna bocciata in prima media con cinque insufficienze, il TAR dà ragione alla scuola: “La promozione non è un diritto automatico”**

di *Andrea Carlino*

Era il pomeriggio del 9 giugno di quattro anni fa quando il consiglio di classe, in un istituto scolastico a Torino, si è riunito per l'ultimo scrutinio. All'ordine del giorno c'era il futuro di una studentessa di prima media. I docenti hanno preso una decisione pesante: non ammetterla alla seconda classe. La ragazza riportava insufficienze in cinque materie. I genitori non ci hanno visto chiaro. Hanno impugnato il provvedimento davanti al TAR del Piemonte. Quattro anni dopo, i giudici hanno chiuso la vicenda con una sentenza che dà torto alla famiglia.

### **Il caso**

La mamma della studentessa, nella sua veste di titolare della responsabilità genitoriale, ha fatto ricorso contro il Ministero e contro l'Istituto Comprensivo che gestisce la scuola media. Un terzo soggetto, il Consiglio di classe non si è nemmeno costituito in giudizio. La famiglia chiedeva l'annullamento della bocciatura e anche un risarcimento per i danni subiti. Secondo i ricorrenti, la scuola avrebbe dovuto accorgersi che la ragazza aveva bisogno di un Piano Didattico Personalizzato (il cosiddetto PDP, lo strumento che modifica obiettivi e metodi per chi fatica a seguire il programma standard). Invece il consiglio di classe si è limitato a contare le insufficienze e a dire no al passaggio. I legali della famiglia hanno elencato **sei motivi di illegittimità**. Una vera e propria batteria di censure: la scuola non avrebbe valutato in modo personalizzato le difficoltà della studentessa; avrebbe violato il principio per cui la promozione è la regola e la bocciatura un'eccezione da motivare bene; avrebbe sbagliato i calcoli dei voti, ignorando i miglioramenti del secondo quadrimestre; avrebbe somministrato verifiche troppo distanziate nel tempo, rendendo impossibile recuperare; la ragazza era stata assente per Covid proprio nei giorni delle prove scritte; e infine lo scrutinio finale sarebbe durato troppo poco, con voti già decisi prima ancora di discutere.

### **Le motivazioni del giudice**

I magistrati della terza sezione, riuniti in camera di consiglio il 20 marzo scorso, hanno smontato punto per punto le ragioni della famiglia. La sentenza, depositata lo scorso 26 marzo (n.720/2026),

parte da un dato di fatto secco: la studentessa non aveva alcuna certificazione medica. Nessun disturbo diagnosticato, nessuna relazione del Servizio sanitario nazionale. In assenza di quei documenti, scrivono i giudici, “l’omessa adozione di interventi da parte dell’Istituto scolastico non risulta censurabile”. Tradotto: la scuola non poteva essere obbligata a fare ciò che la famiglia le chiedeva. Sul punto della motivazione della bocciatura, il collegio ha aperto le carte del processo. Il consiglio di classe aveva scritto una sintesi nel verbale di scrutinio. Ma aveva anche allegato due documenti – chiamati allegati 28 e 29 – dove spiegava con calma le ragioni del voto negativo. Per il TAR quelle spiegazioni erano più che sufficienti. La legge, anzi l’articolo 6 del decreto legislativo 62 del 2017, dice che il consiglio può deliberare la non ammissione “con adeguata motivazione”. E qui l’adeguatezza c’era. I giudici hanno poi ripetuto un principio che i tribunali amministrativi usano da anni: “*Se è vero che la scuola deve mettere in campo tutti gli strumenti per il recupero dell’alunno, le eventuali carenze in questo campo non possono incidere sull’autonomia del giudizio di ammissione*”. La citazione arriva da una sentenza del TAR della Lombardia, del 2 maggio 2024, n.1325. Significa che anche se la scuola avesse sbagliato qualcosa negli aiuti, la bocciatura regge se le competenze della ragazza erano oggettivamente insufficienti. E cinque materie sotto la sufficienza, per i giudici, sono oggettive. Quanto alle contestazioni sulle verifiche poco frequenti e sullo scrutinio lampo, il tribunale ha alzato un muro. Le valutazioni dei professori sono espressione di **discrezionalità tecnica**. Il giudice amministrativo non può metterci il naso se non in caso di errori macroscopici, quelli che si vedono a occhio nudo. La famiglia non ha dimostrato nessun errore del genere. Sulle assenze per Covid, poi, la scuola ha prodotto un documento – allegato 16 – che racconta una storia precisa: la ragazza era stata in isolamento fiduciario per la quarantena del padre solo per quattro giorni a marzo, e subito dopo ha contratto il virus ma ha seguito le lezioni in DAD. Niente di così grave da giustificare le insufficienze. **Il ricorso è stato respinto interamente**. Anche la richiesta di risarcimento è caduta, perché senza un atto illegittimo non ci può essere danno risarcibile. Le spese processuali sono state compensate: ogni parte si paga i propri avvocati. La bocciatura rimane valida. Per la ragazza, oggi probabilmente in terza o quarta media se tutto fosse andato bene, la storia di quell’anno scolastico si è chiusa con un verdetto del tribunale.

**[Alunna bocciata in prima media con cinque insufficienze, il TAR dà ragione alla scuola: "La promozione non è un diritto automatico" - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

**528/26 Bambina si ferisce durante la ricreazione, la mamma chiede 20mila euro di risarcimento, ma il Tribunale dice no al ricorso: la culpa in vigilando non scatta se il fatto è repentino e imprevedibile**

di *Andrea Carlino*

Una bambina di 9 anni rincorreva un compagno in cortile durante l’intervallo. A un certo punto i due si sono scontrati, e la bambina ha riportato lesioni al volto e ai denti tanto gravi da richiedere cure ospedaliere. La madre ha citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione, chiedendo 20mila euro di risarcimento per la presunta **mancata vigilanza** delle docenti. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.2627, depositata lo scorso 31 marzo, ha respinto la richiesta. Per i giudici l’incidente è stato così improvviso che nessuna insegnante avrebbe potuto evitarlo. La madre è stata condannata a pagare le spese legali sia al Ministero sia alla compagnia assicuratrice chiamata in causa.

### **Il caso**

Una madre, in qualità di esercente la **potestà genitoriale**, ha convenuto in giudizio il Ministero dell’Istruzione davanti al Tribunale di Milano. Secondo la ricostruzione del genitore, il 25 febbraio 2014 sua figlia, frequentante un istituto scolastico a Milano, “veniva spintonata da un compagno di classe” durante la ricreazione. La caduta a terra ha causato alla bambina “gravi lesioni personali al viso e ai denti”. Il Ministero, una volta regolarmente notificato l’atto, si è costituito in giudizio. L’amministrazione ha contestato la versione della madre, sostenendo che l’infortunio si era verificato

in modo “repentino e imprevedibile” mentre la minore era sotto la “*costante sorveglianza dell’insegnante, prontamente intervenuta a soccorrerla*”. Il Ministero ha poi chiesto e ottenuto di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, per essere da questa manlevato (cioè sollevato dall’obbligo di pagare il risarcimento). La causa si è protratta per anni. Solo nel 2023 il tribunale ha sentito i testimoni, e infine il 29 marzo 2026 è arrivata la decisione.

### **Le motivazioni del giudice**

La giudice ha innanzitutto chiarito che il Ministero dell’Istruzione è il soggetto giusto da citare. La sentenza ricorda che “l’attribuzione agli istituti scolastici di personalità giuridica non li ha privati della qualità di organi dello Stato. Ne consegue che del danno patito da un allievo per difetto di vigilanza durante l’orario scolastico continua tuttora a rispondere [...] il Ministero dell’Istruzione” (Tribunale di Milano, n. 2627/2026, che cita Cassazione n. 19158/2012). Passando al merito, il tribunale ha ascoltato due testimoni chiave: l’insegnante della classe della bambina e la collega dell’altra classe. Entrambe hanno raccontato la stessa dinamica. I bambini correvano in giardino durante la ricreazione. La bambina si è scontrata con un compagno urtandolo accidentalmente. Il bambino, ha precisato una delle maestre, “si è ferito alla fronte, gli hanno messo dei punti, è stato lacerato dai denti della bambina, perdeva sangue”. Nessuno ha parlato di uno spintone intenzionale. Sulla base di queste dichiarazioni, la giudice ha ritenuto che le insegnanti non avessero alcuna colpa. Per i giudici non si può “pretendere che impedissero il libero movimento di bambini che all’epoca dei fatti di causa avevano 9 anni nel corso della ricreazione deputata allo svago in giardino”. L’incidente è stato classificato come evento “assimilabile al fortuito”, cioè una circostanza imprevedibile che interrompe il nesso di responsabilità. Il tribunale ha poi richiamato una complessa questione giuridica: quale tipo di **responsabilità** si applica alla scuola per i danni che un allievo provoca a se stesso? Secondo la giurisprudenza più recente (Cassazione n. 8849/2021), si tratta di **responsabilità contrattuale** (prevista dall’articolo 1218 del codice civile) e non extracontrattuale. Questo significa che la scuola deve provare di aver vigilato correttamente, ma spetta comunque alla famiglia dimostrare il “nesso causale” tra la condotta della scuola e il danno. Nel caso specifico, la madre non è riuscita a fornire questa prova. Anzi, le testimonianze hanno dimostrato che le insegnanti erano presenti e hanno subito soccorso la bambina. “Nulla avrebbero potuto fare per evitarla”, conclude la sentenza. La decisione del Tribunale di Milano è netta: la domanda di risarcimento è stata respinta. La madre è stata condannata a pagare al Ministero dell’Istruzione 2.540 euro per spese legali, più una maggiorazione del 15% e accessori. La stessa cifra dovrà versarla anche alla compagnia assicuratrice, perché la richiesta di pagamento diretto avanzata contro di essa è stata dichiarata inammissibile (presentata troppo tardi, solo alla fine del processo). Durante la ricreazione, incidenti improvvisi tra bambini che corrono e giocano possono considerarsi inevitabili. La **culpa in vigilando** non scatta se il fatto è repentino e imprevedibile, e se i docenti erano presenti e sono intervenuti prontamente.

**[Bambina si ferisce durante la ricreazione, la mamma chiede 20mila euro di risarcimento, ma il Tribunale dice no al ricorso: la culpa in vigilando non scatta se il fatto è repentino e imprevedibile - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

**529/26 Cassazione: “No valutazione degli studenti a sorpresa e le famiglie devono essere avvisate prima degli scrutini”**

di *Andrea Carlino*

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10586 del 10 maggio, ha stabilito che le decisioni sugli esiti finali degli studenti non possono configurarsi come eventi imprevedibili. I giudici hanno chiarito che voti e giudizi devono scaturire da criteri resi pubblici fin dall’avvio dell’anno scolastico, accessibili e comprensibili anche per le famiglie. Come riportato dal *Sole 24 Ore*, “*le decisioni sui*

*giudizi finali devono essere il risultato di un percorso trasparente.*” Alla base del principio affermato dalla Corte vi è la coerenza tra il percorso didattico e il giudizio conclusivo: ogni valutazione finale deve riflettere il lavoro svolto, le difficoltà registrate e i progressi compiuti nel corso dell’anno. Un esito negativo privo di motivazione documentata non è più ammissibile. Prove intermedie, osservazioni in classe e verifiche periodiche diventano la base su cui costruire il giudizio, riducendo il margine di arbitrarietà e rafforzando la qualità dell’**azione didattica** complessiva.

### **L’obbligo di informare i genitori**

Un secondo pilastro dell’ordinanza riguarda la comunicazione con le famiglie. La Cassazione ribadisce l’obbligo per le scuole di informare tempestivamente i genitori quando emergono difficoltà nello studio o nel comportamento dello studente. Attendere gli scrutini non è sufficiente: il monitoraggio dell’andamento scolastico richiede momenti di confronto regolari lungo tutto l’anno, in cui condividere sia le criticità sia i progressi registrati. Questa impostazione trasforma la **valutazione scolastica** da atto unilaterale a processo condiviso tra istituto e famiglia. La logica preventiva indicata dai giudici tutela lo studente, che ottiene la possibilità di recuperare prima della decisione finale. Sul piano operativo, le scuole sono chiamate a strutturare canali di comunicazione chiari e tracciabili, evitando che l’esito negativo giunga inatteso a chi ne ha la responsabilità genitoriale.

### **Il ruolo degli organi collegiali**

L’ordinanza riconosce agli **organi collegiali** una funzione centrale nella costruzione di un sistema valutativo equo. Collegio dei docenti e consigli di classe sono chiamati a definire criteri condivisi, applicabili in modo uniforme a tutti gli studenti, e a garantirne la pubblicità fin dall’avvio dell’anno scolastico. La gestione documentata delle valutazioni diventa un presidio operativo fondamentale per ogni istituto. Registrare con continuità le osservazioni, tracciare le prove intermedie e motivare le decisioni riduce il rischio di contestazioni e rafforza il rapporto di fiducia con le famiglie. La sentenza colloca la scuola in una dimensione in cui la chiarezza procedurale non è un adempimento burocratico aggiuntivo, ma uno strumento di equità a garanzia del **percorso formativo** di ogni studente.

**Cassazione: "No valutazione degli studenti a sorpresa e le famiglie devono essere avvisate prima degli scrutini" - Orizzonte Scuola Notizie**

**530/26 Alunno bocciato all’esame di terza media, mamma contesta operato dei docenti tra griglie senza data e mancate interrogazioni. Il TAR: “Tutto regolare, la commissione ha lavorato bene”**

di *Andrea Carlino*

L’estate del 2022 si era chiusa con una notizia amara per una famiglia: il figlio non aveva superato l’esame di terza media. La madre, convinta che qualcosa non avesse funzionato nella procedura, aveva deciso di fare ricorso al TAR Liguria. A distanza di quasi quattro anni, il 19 marzo scorso, i giudici hanno detto no. La donna aveva puntato il dito contro **cinque presunti vizi di forma e di sostanza**. Ma il Collegio ha ritenuto tutte le censure infondate, confermando la bocciatura e dando ragione al Ministero dell’Istruzione.

### **Il caso**

Il ricorso era stato presentato contro il Ministero dell’Istruzione, l’Istituto Comprensivo e la Commissione d’esame. La madre contestava il documento finale del 28 giugno 2022, affisso all’albo scolastico, che comunicava l’esito negativo del figlio. Le accuse erano cinque. **Primo**: le griglie di valutazione non riportavano alcuna data, quindi non si poteva dimostrare che fossero state compilate

subito dopo gli scritti, come prevedono le regole. **Secondo:** i tempi dedicati alla correzione sarebbero stati troppo stretti – dai verbali risultava che in due giorni diversi le operazioni erano iniziate e finite alla stessa ora, le 13.00, il che apparve subito impossibile. **Terzo:** la commissione avrebbe ratificato i voti proposti dalle sottocommissioni senza una vera discussione, limitandosi a un’approvazione acritica. **Quarto:** il ragazzo non sarebbe stato interrogato né sulla **lingua straniera** né sull’**educazione civica**. **Quinto:** l’amministrazione non aveva consegnato tutta la documentazione richiesta dalla famiglia.

### **Le motivazioni del giudice**

Il TAR Liguria (Sezione Prima) ha respinto il ricorso con la sentenza numero 00415/2026, depositata alcune settimane fa. I giudici hanno ripercorso punto per punto le censure, trovando riscontro nei documenti ufficiali. Sulle griglie senza data, il Collegio ha osservato che non solo il verbale n. 1 del 14 giugno 2022 attesta la definizione dei criteri di valutazione, ma il successivo verbale n. 4 del 28 giugno 2022 dichiara espressamente “la avvenuta compilazione delle griglie nella immediatezza delle prove”. Per il giudice la contestazione era infondata. Quanto ai tempi di correzione, la sentenza definisce l’anomalia un “*evidente errore materiale nella verbalizzazione*”. Nessuna operazione può iniziare e finire nello stesso minuto. In ogni caso, i giudici richiamano un principio consolidato: “il tempo dedicato ad ogni correzione è un profilo non sindacabile in sede di legittimità, in quanto manca una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di leggi o di regolamenti, dei tempi da dedicare all’esame dei singoli alunni” (Consiglio di Stato, sez. VII, 18 luglio 2022, n. 6140). I calcoli della ricorrente erano puramente presuntivi. Sulla mancata discussione collegiale, il giudice ha esaminato il verbale n. 11 del 28 giugno 2022. Vi si legge: “*Il Preside passa poi alla lettura dei voti finali (con eventuale lode) proposti per ciascun candidato dalle singole sottocommissioni, al termine della quale chiede se vi siano osservazioni da parte dei commissari. Non vengono avanzate osservazioni di alcun genere. Il Preside chiede che i voti proposti dalle sottocommissioni per i candidati vengano ratificati, per alzata di mano, dai membri della Commissione. La Commissione approva all’unanimità i voti finali proposti*” (TAR Liguria, sent. n. 415/2026). Per i magistrati, una votazione unanime non richiede la verbalizzazione dei singoli interventi. La **collegialità del giudizio** era stata garantita. Il quarto motivo è caduto grazie alla scheda personale dello studente, depositata dall’amministrazione. Da quel documento risultava chiaramente che il ragazzo era stato interrogato sia sulla lingua straniera sia sull’educazione civica, con tanto di oggetto dell’esame e valutazione della performance. Sull’ultima doglianza – il mancato rilascio dei documenti – la sentenza ricorda che la ricorrente avrebbe potuto attivare il **diritto di accesso agli atti** previsto dall’articolo 116, comma 2, del **Codice del processo amministrativo**. In ogni caso, l’amministrazione ha depositato tutta la documentazione utile durante il giudizio. Il ricorso è stato quindi respinto. Le spese processuali sono state compensate, cioè nessuna delle due parti deve pagare le spese legali dell’altra, una decisione che il tribunale motiva con “la natura della controversia”.

[\*\*Alunno bocciato all'esame di terza media, mamma contesta operato dei docenti tra griglie senza data e mancate interrogazioni. Il TAR: "Tutto regolare, la commissione ha lavorato bene" - Orizzonte Scuola Notizie\*\*](#)

**531/26 Studenti: la Maturità genera ansia da prestazione, paura del colloquio e del carico di lavoro delle ultime settimane. Lo studio**

di redazione

Nelle settimane che precedono la maturità, le lezioni private non servono più soltanto a recuperare insufficienze o consolidare il programma. Sempre più spesso diventano uno spazio in cui gli studenti cercano di gestire pressione, insicurezza e timore del giudizio. È quanto emerge da un’indagine

realizzata dalla piattaforma **LeTueLezioni** tra 200 tutor che seguono ragazzi impegnati nella preparazione dell'esame di Stato. Secondo i dati raccolti, il 90% degli insegnanti intervistati afferma di riscontrare una componente emotiva nelle sessioni di preparazione: ansia, paura di non essere all'altezza, difficoltà nel sostenere il colloquio orale o nel reggere il carico delle ultime settimane di scuola. Per oltre un terzo dei tutor, questi aspetti rappresentano ormai uno degli elementi centrali del lavoro quotidiano con gli studenti.

### **Dalle lacune scolastiche alla gestione dello stress**

Le motivazioni dichiarate da famiglie e studenti restano prevalentemente legate al rendimento scolastico. Il 61% dei tutor indica il recupero delle lacune come principale ragione della richiesta di supporto, mentre il 47% cita problemi nel metodo di studio. Ma accanto a queste esigenze emerge con forza il tema della pressione emotiva. Per il 40% degli insegnanti, già dal primo incontro gli studenti parlano apertamente di stress da esame o ansia da prestazione. In altri casi emergono insicurezza generale sulle proprie capacità o paura del colloquio orale. Il dato che segnala un cambiamento più strutturale riguarda però l'evoluzione osservata nel tempo: il 53% dei tutor dice di aver notato negli ultimi cinque anni un aumento di studenti che si avvicinano alle ripetizioni soprattutto per gestire lo stress. Una quota del 17% descrive il fenomeno come un cambiamento netto, mentre il 36% parla di crescita progressiva.

[Studenti: la Maturità genera ansia da prestazione, paura del colloquio e del carico di lavoro delle ultime settimane. Lo studio - Orizzonte Scuola Notizie](#)

### **532/26 Oltre 270 milioni di euro e 92mila partecipanti: l'Italia sceglie Erasmus+ e cresce del 21%. I dati del 2025**

di *Andrea Carlino*

Un motore silenzioso ma potentissimo muove da anni la formazione di centinaia di migliaia di cittadini europei. In mattinata, presso Europa Experience – David Sassoli a Roma, l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha presentato il Rapporto 2025, e i numeri raccontano di un'Italia che non solo partecipa, ma guida. Oltre 272 milioni di euro sono stati assegnati nel corso del 2025 ai settori scuola, università ed educazione degli adulti. Una cifra che ha permesso di finanziare più di 2.600 progetti e coinvolgere oltre 92mila persone, con un incremento complessivo del 21% dei partecipanti rispetto all'anno precedente. La crescita non è accidentale: il Programma, giunto alla sua quarta edizione nel ciclo 2021-2027, consolida la propria funzione di infrastruttura culturale europea. **Flaminio Galli**, Direttore Generale di INDIRE e dell'Agenzia Nazionale Erasmus+, ha aperto la presentazione con un'affermazione netta: *“Erasmus+ rappresenta oggi molto più di un programma di mobilità: è uno spazio concreto in cui prende forma l'identità europea delle nuove generazioni e delle comunità educative. Investire nel Programma significa investire nella capacità dell'Europa di restare unita, aperta, capace di formare cittadini consapevoli e di costruire una vera infrastruttura culturale e civile condivisa. Il 2025 rappresenta una tappa significativa di questo percorso.”* A precederlo, il Presidente di INDIRE **Francesco Manfredi**, aveva sottolineato il valore strutturale ormai assunto da Erasmus+ all'interno delle politiche educative nazionali, definendolo una leva per l'innovazione didattica, l'internazionalizzazione dei percorsi e lo sviluppo di competenze adatte alle trasformazioni contemporanee.

### **La scuola guida la crescita: +26,7% sui finanziamenti**

I dati dell'Agenzia nazionale **INDIRE**, elaborati dall'Ufficio Studi e Analisi, documentano per il comparto scolastico 38.047 partecipanti totali, contro i 29.700 del 2024. Il budget impegnato per l'istruzione scolastica ammonta a oltre 51 milioni di euro, a fronte di 1.655 richieste di **finanziamento**

**Erasmus+** approvate per i progetti di mobilità accreditati, con un incremento del 26,7% rispetto all'anno precedente. Le mobilità complessive riguardano 24.469 alunni — di cui 5.607 con minori opportunità, pari al 23% del totale — e 13.240 tra docenti e personale scolastico. La distribuzione territoriale degli accreditamenti vede la Sicilia al primo posto con 262 istituti accreditati, seguita da Campania (212), Lombardia (204), Lazio (194) e Puglia (167). Sul fronte dei **progetti di mobilità a breve termine** (KA122), l'Agenzia Erasmus+ INDIRE ha approvato 207 domande su 677 candidature ricevute, con un budget di circa 9 milioni di euro che sostiene le mobilità di 5.000 partecipanti equamente distribuiti tra alunni, docenti e personale scolastico. Tra le attività in crescita costante figura il **job shadowing**, che consente allo staff scolastico di osservare pratiche didattiche e organizzative di colleghi europei. Sul versante dei **Partenariati di cooperazione** (KA2), l'Italia coordina nel 2025 complessivamente 68 progetti, con la Campania in testa per numero di coordinamenti (10), seguita da Lazio (9) e Toscana (8).

### **Istruzione superiore: 145 milioni di euro e 40.405 mobilità finanziate**

Per il settore dell'**istruzione superiore**, il budget disponibile nella Call 2025 ammonta a 145.888.159,50 euro, con un incremento dell'11,2% rispetto ai 131.206.568 euro della Call 2024. L'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE ha finanziato 40.405 mobilità, di cui 36.013 destinate a studenti e 4.392 tra docenti e personale tecnico-amministrativo, segnando una crescita del 12%. Le risorse hanno raggiunto 292 istituzioni di istruzione superiore: 96 Università, 122 istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, 16 Scuole Superiori per Mediatori Linguistici, 43 Istituti Tecnici Superiori e 15 Consorzi. La borsa mensile per **mobilità Erasmus+ per studio** oscilla tra 350 e 400 euro a seconda del Paese di destinazione, mentre per i tirocini arriva a 550 euro; dal 2025 è previsto il rimborso delle spese di viaggio.[2] L'Università Alma Mater Studiorum di Bologna è l'ateneo con il contributo più elevato, pari a 9.276.819 euro, seguita dalla Sapienza di Roma (7.029.889 euro), dall'Università di Padova (6.660.922 euro), dall'Università di Torino (6.398.622 euro) e dall'Università Federico II di Napoli (4.427.848 euro). Quattro regioni — Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio e Veneto — concentrano il 50,5% del budget nazionale. Nell'ambito della **mobilità extra-UE**, l'Agenzia ha selezionato 75 progetti su 91 candidature con un budget di 23.570.145 euro, finanziando 4.954 borse. Sul fronte Jean Monnet, l'Italia si conferma il Paese con il maggior numero di **progetti finanziati** nel 2025, con 54 azioni approvate tra moduli, cattedre e centri di eccellenza.

### **Educazione degli adulti: 9.259 mobilità e 98,1% di soddisfazione**

Nell'**educazione degli adulti**, la Call 2025 ha prodotto 52 nuovi accreditamenti su 115 candidature ricevute (+6% rispetto al 2024), portando il totale tra la Call 2020 e la Call 2025 a 231 organizzazioni italiane accreditate, di cui 75 coordinatrici di consorzio. Le richieste di finanziamento approvate per i progetti accreditati (KA121) sono state 165, con un budget complessivo di 14,3 milioni di euro e un totale di 7.503 partecipanti: 2.965 discenti adulti, 4.361 membri dello staff EDA e 189 esperti e insegnanti invitati. Oltre il 60% dei discenti adulti coinvolti appartiene alla categoria dei partecipanti con minori opportunità. Il Lazio guida la graduatoria degli enti accreditati (34), seguito da Sicilia (24) e Piemonte (21). Per i **progetti di mobilità a breve termine** (KA122) sono stati approvati 99 progetti su 190 candidature, con un finanziamento di 3,7 milioni di euro, per un totale complessivo nel settore di 9.259 mobilità nel 2025. L'impatto qualitativo delle mobilità, rilevato tramite i Participant Report della Commissione europea, mostra che il 98,1% dei partecipanti esprime un giudizio positivo sull'esperienza. I 57 **Partenariati per la cooperazione** approvati nell'ambito dell'**educazione degli adulti** coprono tematiche quali inclusione sociale, competenze digitali, green skills e intelligenza artificiale, con un budget di oltre 8,1 milioni di euro. Le 248 organizzazioni italiane coinvolte collaborano con partner di 27 Paesi europei. Le regioni più attive nella progettazione sono Lazio, Sicilia, Piemonte, Emilia-Romagna e Puglia.

### **La forza dell'esperienza**

L'impatto qualitativo, misurato dall'Agenzia, conferma la forza dell'esperienza: il 95,6% dei partecipanti dichiara di sentirsi più autonomo e sicuro, mentre oltre il 96% sviluppa un maggior senso di appartenenza europea. Tra gli studenti universitari, il 75% riconosce un miglioramento delle

proprie prospettive professionali. A fare da contrappunto simbolico ai numeri, l'Erasmus Orchestra: dal 2017 ha riunito 400 giovani musicisti provenienti da 33 Paesi europei, dimostrando che la mobilità non è solo studio, ma anche incontro e creazione collettiva. Il Rapporto 2025 arriva in un momento di transizione. L'attenzione è già rivolta al nuovo ciclo di programmazione europea 2028–2034 e alle celebrazioni per i quarant'anni di Erasmus+ nel 2027. Flaminio Galli ha chiuso i lavori con una frase che suona come un impegno: *“Investire in Erasmus+ significa investire nel futuro dell'Europa. Un futuro fatto di giovani, formazione, cooperazione, apertura culturale e cittadinanza europea condivisa.”*

**[Oltre 270 milioni di euro e 92mila partecipanti: l'Italia sceglie Erasmus+ e cresce del 21%. I dati del 2025 - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## **533/26 Osservatorio nazionale sicurezza scuola: tutti i nomi dei componenti designati per il prossimo triennio**

di *Giuseppina Bonadies*

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha recentemente aggiornato la composizione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. Secondo quanto riportato nel **decreto ministeriale dell'11 maggio 2026**, il dicastero guidato da **Giuseppe Valditara** ha ufficializzato un avvicendamento per quanto riguarda la componente giovanile all'interno di questo importante organismo.

### **Il rinnovo della rappresentanza studentesca**

La modifica strutturale si è resa necessaria in seguito alle recenti elezioni delle consulte provinciali per il biennio 2025-2027. L'Ufficio di coordinamento nazionale ha infatti designato le due nuove figure che siederanno ai tavoli istituzionali. Fanno il loro ingresso ufficiale **Lucrezia Redigolo**, attuale coordinatrice regionale per la Sicilia, e **Gherardo Maria Colautto**, coordinatore per il Friuli-Venezia Giulia. I due giovani prendono rispettivamente il posto dei rappresentanti uscenti, **Sanya Bonelli** e **Matteo Santini**.

### **I dettagli del mandato e l'assenza di compensi**

Come specificato dalla fonte ministeriale, l'incarico all'interno dell'organismo ha una **durata prestabilita di tre anni**, calcolati a partire dal 23 gennaio 2026. L'impegno istituzionale prevede la possibilità di un solo rinnovo al termine del triennio. La partecipazione ai lavori è a titolo completamente gratuito. Il documento governativo precisa infatti che la nomina **non dà diritto ad alcun compenso**, indennità, rimborso spese o gettone di presenza per nessuno dei soggetti coinvolti.

### **Tutti i membri dell'Osservatorio**

A seguito dell'ultimo aggiornamento, la squadra presieduta da **Giancarlo Varlese** risulta così composta, raggruppando i partecipanti in base all'amministrazione o all'ente di provenienza:

- rappresentanti del MIM: **Valentina Alonzo, Maria Assunta Palermo, Francesca Carbone, Antonio Tedesco, Bruno E. Di Palma, Mirella Nappa e Filippo Serra;**
- ministero dell'Interno: **Antonio Basilicata;**
- ministero della Giustizia: **Assunta Tillo;**
- ministero del Lavoro e delle politiche sociali: **Claudia Mancuso;**
- rappresentanti delle Regioni: **Annalisa Delli Zotti, Filomena Sisca e Annunziata Campolattano;**

- organizzazioni sindacali e di categoria: **Gianmauro Nonnis, Flavio Filini, Attilio Varengo, Mugnai Roberto, Silvia Messori, Giuseppe Craparo, Giovanni De Rosa e Andrea Codispoti**;
- rappresentanti degli studenti: **Lucrezia Redigolo e Gherardo Maria Colautto**;
- associazioni dei genitori: **Maria Rachele Ruiu e Gianfranco Goretti**;
- istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: **Ester Rotoli**.
- Il decreto

### [Osservatorio nazionale sicurezza scuola: tutti i nomi dei componenti designati per il prossimo triennio - Orizzonte Scuola Notizie](#)

#### **534/26 Nasce la rete che unisce scuole, formazione professionale e impresa**

Il 15 maggio la presentazione del progetto all'ex Foro Boario di Padova

Venerdì 15 maggio, alle ore 17, all'ex Foro Boario di Padova (Prato della Valle) si svolge la presentazione del progetto “una Rete, una Visione”: una nuova struttura che riunisce competenze legate a scuole, formazione professionale, consulenza manageriale, IT, cloud, cybersecurity, sostenibilità ESG, people management e parità di genere. La rete, come spiega il presidente nazionale Aninsei Confindustria, Enrico Pizzoli, mette assieme imprese e istituzioni «che rappresentano delle eccellenze nei rispettivi di appartenenza»: il fine è «garantire i migliori apprendimenti, la migliore formazione e la migliore istruzione». La presenza degli istituti scolastici e formativi, sottolineano i promotori, consente una rigenerazione formativa continua, collegando percorsi educativi, ITS, IFTS, imprese e fabbisogni occupazionali.<sup>[1]</sup> E la data & skill intelligence permette di leggere l'evoluzione delle competenze richieste dal sistema produttivo e di tradurla in percorsi formativi, consulenziali e organizzativi mirati. La regia unitaria di competenze multidisciplinari è il punto di forza di questa iniziativa. Le prime aziende coinvolte sono Euroconsulting, Progredior, Helinext, Consorzio Kleos, Sve (Scuole veneziane d'eccellenza, che riunisce Parini, Abate Zanetti e European School of Venice) e Spe (Scuole padovane d'eccellenza: istituto Alighieri e Scuola mediatori linguistici Alighieri). Parteciperanno all'evento, tra gli altri, il sindaco di Udine e già rettore dell'Università di Udine, il prof. Alberto Felice De Toni, l'onorevole Martina Semenzato, Elena Alberti, presidente della commissione cultura Comune di Padova e Alessandro Genovesi di Ca' Foscari. Per info e prenotazioni: 0498935156.

<https://www.padovaoggi.it/formazione/rete-formazione-impres.html>

#### **535/26 Esame di Stato di terza media, chi può essere ammesso: INVALSI e comportamento tra i requisiti**

*di redazione*

Gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado sostengono l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo nel periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno. La prova finale prevede tre scritti e un colloquio, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e dal decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741. L'ammissione all'esame è deliberata dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Per essere ammessi come candidati interni, gli studenti devono aver frequentato almeno i **tre quarti del monte ore annuale personalizzato**, aver partecipato alle prove nazionali INVALSI di italiano, matematica e inglese, non aver ricevuto la sanzione disciplinare della non ammissione e aver conseguito almeno **6/10 nel comportamento**. Il consiglio di classe tiene conto anche del percorso svolto nel triennio. In caso di valutazione inferiore a **6/10** in

una o più discipline, può deliberare, a maggioranza, la non ammissione all'esame. Nello scrutinio finale viene inoltre attribuito il **voto di ammissione**, espresso in decimi, sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

### **Candidati privatisti**

Anche i candidati privatisti possono sostenere l'esame conclusivo del primo ciclo, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 741/2017. La domanda deve essere presentata a una scuola statale o paritaria entro il **20 marzo** dell'anno scolastico di riferimento. Per i privatisti, come per gli studenti interni, la partecipazione alle prove **INVALSI** costituisce un requisito obbligatorio per l'accesso all'esame.

[\*\*Esame di Stato di terza media, chi può essere ammesso: INVALSI e comportamento tra i requisiti - Orizzonte Scuola Notizie\*\*](#)

### **536/26 Calendario scolastico 2026, ultimo ponte prima della fine delle lezioni: ecco dove ci si ferma il 1° giugno**

di *Ilenia Culurgioni*

Manca ormai poco alla fine delle lezioni per l'anno scolastico 2025/2026. Prima dell'ultimo giorno di scuola, però, c'è ancora un possibile lungo weekend: quello legato alla Festa della Repubblica del 2 giugno, che quest'anno cade di martedì. Il ponte del **1° giugno**, tuttavia, non riguarderà tutti gli studenti. La sospensione delle attività didattiche, infatti, non è stata prevista in tutte le regioni e non tutte le scuole potrebbero averla inserita nel proprio calendario. Come noto, oltre alle sospensioni stabilite dai calendari scolastici regionali, le singole istituzioni scolastiche possono deliberare ulteriori giorni di stop, nel rispetto del monte ore annuale e delle attività programmate. Per il **1° giugno 2026** la sospensione delle lezioni è prevista in **Abruzzo, Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto** e nelle Province Autonome di **Trento e Bolzano**. Restano quindi escluse dal ponte, almeno per quanto stabilito dai calendari regionali, altre regioni. In questi casi, eventuali sospensioni potranno dipendere dalle decisioni deliberate dalle singole scuole.

### **Quando finisce la scuola**

Ecco, invece, il calendario della **fine delle lezioni** per la scuola primaria e secondaria:

- **Abruzzo:** 9 giugno 2026
- **Basilicata:** 10 giugno 2026
- **Calabria:** 8 giugno 2026
- **Campania:** 6 giugno 2026
- **Emilia-Romagna:** 6 giugno 2026
- **Friuli Venezia Giulia:** 9 giugno 2026
- **Lazio:** 8 giugno 2026
- **Liguria:** 11 giugno 2026
- **Lombardia:** 8 giugno 2026
- **Marche:** 6 giugno 2026
- **Molise:** 9 giugno 2026
- **Piemonte:** 10 giugno 2026
- **Puglia:** 9 giugno 2026
- **Sardegna:** 8 giugno 2026
- **Sicilia:** 9 giugno 2026
- **Toscana:** 10 giugno 2026

- **Umbria:** 9 giugno 2026
- **Valle d'Aosta:** 10 giugno 2026
- **Veneto:** 6 giugno 2026
- **Provincia autonoma di Trento:** 10 giugno 2026
- **Provincia autonoma di Bolzano:** 16 giugno 2026

Le date indicate riguardano la scuola primaria e secondaria. Per la **scuola dell'infanzia**, invece, le attività educative proseguono generalmente fino alla fine di giugno, con termine il **30 giugno**.

**[Calendario scolastico 2026, ultimo ponte prima della fine delle lezioni: ecco dove ci si ferma il 1° giugno - Orizzonte Scuola Notizie](#)**

## 537/26 Dal MIM

Dal 14 al 18 maggio il MIM al Salone del Libro di Torino 2026. Tante le iniziative di formazione e informazione in collaborazione con Senato e Camera. Martedì, 12 maggio 2026

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito sarà presente a Torino per la XXXVIII edizione del Salone Internazionale del Libro, da giovedì 14 a lunedì 18 maggio 2026. Nello spazio espositivo, presso il padiglione Oval, saranno realizzate attività informative per i docenti, gli studenti e le famiglie, con un programma di oltre 20 attività tra laboratori e seminari promossi dal MIM, dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati. Le iniziative del Ministero per questa edizione metteranno al centro il tema delle biblioteche scolastiche e della promozione della lettura nell'era dell'Intelligenza Artificiale. Lo spazio del MIM sarà arricchito da un desk informativo, un'arena per gli eventi e uno spazio di interazione a cura delle Équipe Formative Territoriali del PNRR. Gli eventi del Ministero saranno raccontati anche attraverso i canali social con l'hashtag #SalTo2026.

- Il [programma](#)

[Dal 14 al 18 maggio il MIM al Salone del Libro di Torino 2026. Tante le iniziative di formazione e informazione in collaborazione con Senato e Camera - MIM](#)

**Piano Estate 2026: Valditara firma il decreto da 300 milioni di euro. Il Ministro: “Il Piano offre preziose opportunità, soprattutto agli studenti che hanno meno occasioni”**

Martedì, 12 maggio 2026

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe **Valditara** ha firmato il decreto da 300 milioni di euro per il nuovo Piano Estate, che prevede attività ricreative, di potenziamento delle competenze e di socialità per il periodo di sospensione estiva delle lezioni. “Il Piano Estate offre preziose opportunità agli studenti”, sottolinea il Ministro **Valditara**. “Siamo convinti che sia necessario rendere la scuola un luogo di aggregazione, soprattutto per i bambini e i ragazzi che, nel periodo delle vacanze, perdono un punto di riferimento fondamentale e non possono contare su altre esperienze di crescita personale a causa delle esigenze lavorative dei genitori o per particolari situazioni familiari”. Nell'ambito della loro autonomia organizzativa, tutte le scuole potranno utilizzare per il prossimo periodo le risorse stanziare per attivare progetti sportivi, musicali, teatrali, ricreativi, di potenziamento didattico, per valorizzare i talenti dei giovani e, più in generale, tutte quelle iniziative che favoriscono la relazionalità, l'aggregazione, la socialità, l'accoglienza e la vita di gruppo.

- Nei prossimi giorni sarà pubblicato l'avviso di adesione

all'indirizzo: <https://pn20212027.istruzione.it/>

[Piano Estate 2026: Valditara firma il decreto da 300 milioni di euro. Il Ministro: “Il Piano offre preziose opportunità, soprattutto agli studenti che hanno meno occasioni” - MIM](#)

**Taormina, al Teatro Antico il concerto dell'Orchestra Nazionale dei Licei Musicali in occasione dell'80° Anniversario dell'Autonomia Siciliana**

Venerdì, 15 maggio 2026

Si terrà oggi a Taormina il concerto dell'Orchestra Nazionale dei Licei Musicali, nel quadro delle manifestazioni organizzate in occasione della ricorrenza della Festa della Regione Siciliana per l'ottantesimo anniversario dello Statuto dell'autonomia. L'appuntamento è alle ore 18.30 al Teatro Antico di Taormina (ME), dove gli studenti musicisti avranno il privilegio di esibirsi insieme alla Banda Musicale della Guardia di Finanza, celebrando attraverso la musica l'identità regionale e il contributo alla cultura italiana. L'evento rappresenta un'opportunità di crescita per gli studenti, nell'ambito del progetto di valorizzazione dei talenti dei licei musicali e per la diffusione della cultura musicale fortemente voluto dal Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. I giovani musicisti saranno chiamati in questa occasione a condividere il palcoscenico con i maestri della Banda Musicale della Guardia di Finanza proprio nella giornata che il Parco di Taormina dedica all'autonomia siciliana. Saranno più di mille gli studenti che parteciperanno, provenienti dalle Istituzioni scolastiche della regione.

[Taormina, al Teatro Antico il concerto dell'Orchestra Nazionale dei Licei Musicali in occasione dell'80° Anniversario dell'Autonomia Siciliana - MIM](#)